**Conto Corrente con la Posta**

# GAZZETTA UFFICIALE

*PARTE PRIMA* **DEL REGNO D'ITALIA**

**Anno 68°** — **Roma - Martedì, 8 marzo 1927 - Anno V** — **Numero 55**

**Abbonamenti.**

| | | Anno | Sem. | Trim. |
|---|---|---|---|---|
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II) | L. | 100 | 60 | 40 |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . | » | 200 | 120 | 70 |
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I) | » | 70 | 40 | 25 |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . | » | 120 | 80 | 50 |

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

**Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.**

**Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.**

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

**Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.**

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:** Alessadria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Fogola.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno: (*). — Avellino: *C. Leprino.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Libreria Internazionale Istituto Italiano Arti Grafiche dell'A. L. I.* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta-Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: (*). — Carrara: *Libreria Bajni.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta; Società Edit. Internazionale.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: (*). — Cremona: *Libreria Sonsogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini.* — Fiume: *Libreria «Dante Alighieri» di G. Dolcetti.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria Intern. Treves dell'Anonima libraria italiana, Società Editrice Internazionale.* — Girgenti (*). — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi; G. Cavilotti e figlio.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci.* — Mantova: *Arturo Mondovi.* — Messina: *G. Principato; V. Ferrara.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale; Ditta Antonio Vallardi.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Libreria Internazionale Paravia-Treves; R. Majolo e figlio.* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Viannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*). — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria ital.; Stamperia Reale; Maglione e Strini; Libreria Mantegazza di Paolo Cremonese; A. Signorelli; S. Bonaccorsi.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *F. Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale; Libreria Fratelli Treves dell'A. L. I.* — Trapani: *C. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Udine: *P. Miani e C.* — Venezia: *L. Cappellin; Libreria Sormani (già Fuga).* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E. de Schönfeld.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Bengasi: *Francesco Russo.* — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — All'estero presso gli uffici viaggi e turismo dell'E. N. I. T., a Parigi anche presso la *Libreria italiana*, Rue du 4 septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza. — *N.B.* Le pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare sono in vendita anche presso gli Uffici postali del Regno.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

## SOMMARIO

# LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 520.

REGIO DECRETO 24 febbraio 1927, n. 241.

**Norme transitorie relative alle denuncie ed ai contributi sindacali obbligatori per l'anno 1927.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù delle facoltà a Noi delegate dall'art. 23 della legge 3 aprile 1926, n. 563;

Ritenuta la necessità di dare norme transitorie, relativamente all'anno 1927, per le denuncie delle ditte a termine dell'art. 5, comma 3°, della legge 3 aprile 1926, n. 563, nonchè per l'imposizione e l'applicazione dei contributi obbligatori a norma della legge stessa;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro e Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, e con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze, per l'economia nazionale e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

## TITOLO I.

### DELLE DENUNCIE.

#### CAPO I.

*Denuncie dei datori di lavoro dell'industria, del commercio, dei trasporti terrestri e della navigazione interna.*

Art. 1.

Entro il 25 marzo e il 15 luglio 1927 i datori di lavoro dell'industria, del commercio, dei trasporti terrestri e della navigazione interna debbono far pervenire all'Associazione di primo grado nella cui circoscrizione rispettivamente svolgono l'attività e che li rappresenta a termine della legge 3 aprile 1926, n. 563, la denuncia numerica, da essi sottoscritta, dei lavoratori rispettivamente dipendenti al 1° gennaio ed al 1° luglio 1927, distinti secondo che si tratti di impiegati, capi operai, operai, donne e ragazzi di età inferiore ad anni 18.

La denuncia deve contenere, oltre la denominazione della ditta datrice di lavoro, anche l'indicazione specifica della attività esercitata.

Il numero dei dirigenti, degli institori e degli impiegati muniti di procura, che, a termine delle disposizioni in vigore, debbono essere inquadrati nelle associazioni dei datori di lavoro, deve essere denunciato separatamente da quello dei lavoratori. Pure separatamente debbono essere indicati all'Associazione competente i maestri d'arte (artigiani) nonchè gli impiegati ed assimilati secondo il contratto di impiego privato, la cui retribuzione, ragguagliata a mese, superi le L. 800.

L'Associazione raccoglie le denuncie, le classifica per gruppi di attività, procede ad un sommario esame ed alla verifica di esse e le trasmette entro il 10 aprile ed il 31 luglio 1927, con le proprie osservazioni, alla Commissione provinciale prevista dal seguente articolo.

Art. 2.

E' istituita in ogni Provincia presso la Camera di commercio, avente sede nel capoluogo della Provincia o designata dalle norme di esecuzione del presente decreto, una Commissione composta da un rappresentante dei datori di lavoro, rispettivamente, dell'industria, del commercio, dei trasporti terrestri e della navigazione interna, designati dalle competenti Confederazioni, dal segretario dell'Ufficio provinciale della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti nonchè dal Commissario straordinario per la Camera di commercio, che la presiede.

La Commissione, rispettivamente, entro il 25 aprile ed il 15 agosto 1927, esamina le denuncie e provvede alla rettifica di quelle inesatte od incomplete ed alla redazione di quelle omesse, salvo deferire all'autorità giudiziaria i contravventori all'obbligo delle denuncie per l'applicazione dell'ammenda stabilita dall'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563. Indi compila per ciascun Comune, non oltre il 10 maggio ed il 31 agosto, l'elenco nominativo dei datori di lavoro legalmente rappresentati da ciascuna Associazione, secondo l'attività da essi esercitata, con l'indicazione del numero dei lavoratori dipendenti in conformità delle distinzioni stabilite dal precedente articolo.

La classificazione dei datori di lavoro fra le diverse Associazioni è stabilita in base ai criteri adottati di comune accordo fra le Confederazioni interessate, o, in difetto, determinati dal Ministero delle corporazioni.

Immediatamente, a cura della Commissione, gli elenchi sono comunicati alle Associazioni di primo grado interessate, e pubblicati nell'albo pretorio di ciascun Comune per otto giorni, con facoltà per gli interessati di ricorrere, entro cinque giorni dall'ultimo di pubblicazione, alla Giunta provinciale amministrativa.

Il ricorso può concernere soltanto l'iscrizione nell'elenco dei datori di lavoro e la determinazione del numero dei dipendenti. Contro la classificazione fra i datori di lavoro o fra i lavoratori e contro l'inquadramento nelle diverse Associazioni degli uni o degli altri, gli interessati e le Associazioni possono ricorrere, entro lo stesso termine, al Ministro per le corporazioni, il quale dà comunicazione delle determinazioni adottate alla Commissione ed ai ricorrenti.

#### CAPO II.

*Denuncie dei datori di lavoro delle banche.*

Art. 3.

I datori di lavoro delle banche ed attività ausiliarie debbono, nei termini di cui all'art. 1 del presente decreto, far pervenire alla Confederazione generale bancaria fascista (sezione sindacale) un elenco numerico in triplice copia dei lavoratori da essi rispettivamente dipendenti al 1° gennaio ed al 1° luglio 1927, distinti secondo che si tratti di dirigenti, institori, o impiegati muniti di procura; di impiegati di qualsiasi grado; di personale femminile; di personale subalterno (commessi, fattorini, guardie notturne, operai, personale di fatica ed assimilabili).

Gli enti che abbiano filiali o agenzie in più d'un Comune devono compilare l'elenco tenendo distinti i lavoratori dipendenti secondo i Comuni ove hanno sede le filiali o agenzie, ferma la classificazione suindicata.

Art. 4.

L'elenco deve essere sottoscritto dall'ente denunciante e indicarne la specifica natura dell'attività e la sede.

La Confederazione generale bancaria fascista trasmette una copia dell'elenco al Ministero delle corporazioni per i controlli d'ufficio e delle Associazioni sindacali interessate, a norma di legge.

### CAPO III

*Denuncie dei datori di lavoro dei trasporti marittimi ed aerei.*

Art. 5.

La denuncia prevista dall'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, è presentata da ciascun datore di lavoro dei trasporti marittimi ed aerei entro il 25 marzo 1927 alla Capitaneria del porto di armamento delle navi. La denuncia è compilata su appositi moduli in quattro esemplari, distintamente per ciascuna nave e per le diverse categorie di lavoratori, secondo la ripartizione fattane nel prospetto allegato *A* del presente decreto, e deve comprendere tutto il personale arruolato al 1° gennaio 1927.

Le Capitanerie, entro il 10 aprile 1927, verificano le denuncie in base agli elementi di controllo che esse possiedono e ne trasmettono, con le eventuali loro osservazioni, una copia alla Prefettura competente, una alla competente Associazione di primo grado dei datori di lavoro, ed un'altra all'Associazione dei lavoratori.

Le Associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori hanno facoltà di prendere visione degli elementi esistenti presso le Capitanerie per gli opportuni controlli.

Art. 6.

Non più tardi del 1° maggio 1927, le Associazioni di primo grado dei datori di lavoro e dei lavoratori compilano i prospetti relativi ad ogni datore di lavoro, con l'indicazione del numero dei lavoratori di ciascuna categoria secondo la quota di contribuzione stabilita a norma dell'art. 37 del presente decreto.

In caso di divergenze, la compilazione definitiva dei prospetti è fatta, entro il 10 maggio 1927, dalle Capitanerie. Le Capitanerie curano immediatamente la pubblicazione dei prospetti loro inviati dalle Associazioni o da esse compilati mediante affissione al proprio albo per un periodo di otto giorni. Le parti interessate possono, entro 5 giorni dall'ultimo di pubblicazione, presentare reclamo al direttore marittimo del compartimento competente, il quale deve decidere con provvedimento definitivo entro 10 giorni.

Art. 7.

Entro il 30 giugno 1927 le Capitanerie provvedono a denunciare alla competente Autorità, in base all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, i datori di lavoro responsabili di omesse, false od incomplete dichiarazioni.

Art. 8.

Le norme di cui agli articoli 5 a 7 sono applicabili anche alle imprese di trasporti aerei, intendendosi sostituiti, alle Capitanerie, il podestà del Comune nella cui circoscrizione la impresa ha lo scalo capolinea di armamento, e al direttore marittimo, il Prefetto, o i funzionari da essi delegati.

## TITOLO II.

### DEI CONTRIBUTI OBBLIGATORI.

### CAPO I

*Contributi a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'industria.*

Art. 9.

Per l'anno 1927 i datori di lavoro dell'industria e i padroni di bottega artigiana operano, a norma di legge, la ritenuta della quota di contributo obbligatorio a carico dei lavoratori dipendenti, compresi i maestri d'arte (artigiani), nella misura di L. 0,333 per ogni 100 lire di retribuzione corrisposta in denaro o in natura. Della ritenuta è fatta annotazione nel libro paga.

Per gli impiegati indicati nell'art. 1, comma 3°, del presente decreto e per i dirigenti le aziende industriali il contributo obbligatorio è ragguagliato alla retribuzione media giornaliera, stabilita a norma dell'art. 51.

Il contributo è riscosso in dodicesimi mediante ritenuta da farsi all'atto del pagamento dello stipendio mensile.

Ogni patto in contrario è nullo.

Il contributo dei datori di lavoro per il 1927 è stabilito nella misura di L. 0,333 per ogni 100 lire di retribuzione corrisposta ai lavoratori dipendenti. Qualora si tratti degli impiegati o dei dirigenti di cui al 2° comma del presente articolo, il contributo è fissato in una quota eguale a quella dovuta da essi. Il contributo dei padroni di bottega artigiana è corrisposto in una quota fissa secondo le categorie che saranno stabilite con le norme di esecuzione del presente decreto.

La quota di contributo a carico dei datori di lavoro dell'industria, stabilita a norma del comma precedente, può essere aumentata in misura da determinarsi dal Ministro per le corporazioni, per le imprese o aziende a lavorazione stagionale o saltuaria, ovvero per quelle in cui il rapporto tra il numero dei lavoratori normalmente dipendenti e la importanza dell'azienda desunta dal capitale impiegato, dalle riserve o dal reddito, sia inferiore ad un coefficiente stabilito dal Ministro stesso. Il supplemento si esige semestralmente.

Art. 10.

I datori di lavoro versano ogni quindicina il proprio contributo corrispondente ai lavoratori dipendenti e l'ammontare delle ritenute fatte in confronto dei lavoratori stessi, e versano ogni mese il contributo da essi dovuto per gli impiegati e dirigenti di cui al precedente articolo, nonchè l'ammontare delle ritenute operate in loro confronto.

Il versamento è eseguito a mezzo del servizio dei conti correnti postali, presso un qualsiasi ufficio di posta, a favore del conto corrente designato. Sulle somme versate spetta esclusivamente ai Prefetti competenti ordinare, mediante assegni postali, i pagamenti a norma dell'art. 26 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Art. 11.

Entro il giorno 15 dei mesi di aprile, luglio e ottobre 1927 e gennaio 1928 le ditte datrici di lavoro fanno pervenire alla Commissione di cui all'art. 2, nella cui circoscrizione svolgono la loro attività, un elenco con l'indicazione del numero medio dei lavoratori giornalmente impiegati nel trimestre precedente, dell'ammontare delle retribuzioni corrisposte e dei contributi versati.

Gli organi ai quali è demandato il controllo sull'applicazione della legge 31 gennaio 1904, n. 51, comunicano alle Commissioni provinciali di cui al precedente art. 2 il numero degli operai e degli impiegati in servizio durante il trimestre precedente, nonchè l'ammontare delle retribuzioni risultanti dai libri paga per lo stesso periodo, accertati nell'esercizio delle ispezioni da essi compiute.

La Commissione, in base agli elenchi, alle denuncie ed agli altri elementi in suo possesso, forma per ciascun Comune un ruolo dei contribuenti morosi, che è reso esecutivo dal Prefetto, ed è pubblicato per otto giorni all'albo pretorio del Comune. I contribuenti sono tenuti a versare le quote iscritte a ruolo entro il termine di cinque giorni dall'ultimo di pubblicazione, salvo ad essi la facoltà di ri-

correre al Prefetto entro lo stesso termine, solo per errore materiale.

I contributi sono inscritti a ruolo per il loro ammontare, aumentato degli aggi esattoriali nonchè della quota del 2 per cento a favore dell'esattore e di una quota dell'1 per cento a rimborso delle spese sostenute dalla Commissione per la compilazione del ruolo.

La riscossione è fatta per mezzo dell'esattore delle imposte nelle forme e con i privilegi della legge sulla riscossione delle imposte dirette, con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

Il versamento delle somme iscritte a ruolo deve essere fatto dall'esattore entro dieci giorni a mezzo del servizio dei conti correnti postali a norma del precedente articolo.

## Capo II.

### *Contributi a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori agricoli.*

### Sezione I. - *Contributi a carico dei datori di lavoro agricolo.*

#### Art. 12.

Per l'anno 1927, la Confederazione nazionale fascista degli agricoltori è autorizzata ad applicare il contributo di cui all'art. 5, comma 2°, della legge 3 aprile 1926, n. 563, a carico dei datori di lavoro agricolo in ragione del reddito mobiliare agrario e a carico dei proprietari di terreni in ragione del reddito fondiario. Per i Consorzi di bonifica e per i Consorzi di bonificamento agrario si osserva la disposizione dell'art. 16 del presente decreto.

Il contributo è liquidato in base alle risultanze dei ruoli principali e suppletivi per l'anno 1927, in detto anno pubblicati, con l'aliquota del 0.50 per cento sui redditi catastali, sui quali è applicata l'imposta fondiaria, e inoltre con l'aliquota del 2 per cento sui redditi agrari nel caso di proprietari coltivatori diretti, a mezzadria o a colonia parziaria dei propri fondi. In ogni altro caso, ferma restando l'aliquota del 0.50 per cento a carico dei proprietari, il contributo è liquidato nella misura del 2 per cento sui redditi di ricchezza mobile di privati e di società affittuari di fondi o esercenti altre industrie agrarie strettamente connesse alla produzione della terra, comprese sotto la specie uno e tre del 2° gruppo della categoria *B* della tabella di classifica approvata con decreto del Ministro per le finanze del 5 febbraio 1926.

#### Art. 13.

Per l'applicazione del contributo previsto dal precedente articolo, non è richiesta alcuna formalità di accertamento da parte della Confederazione e delle Associazioni di primo grado degli agricoltori.

Queste ultime debbono, a loro spese e d'accordo con gli uffici distrettuali delle imposte dirette, a ciò autorizzati, provvedere alla iscrizione dei contributi liquidati per ciascun datore di lavoro in apposita colonna dei ruoli dei tributi diretti erariali od in ruoli speciali.

Nel primo caso, l'esecutorietà data dall'Intendente di finanza ai ruoli delle imposte dirette si considera efficace anche per la riscossione dei contributi sindacali in essi inscritti.

Nel secondo caso, i ruoli speciali sono resi esecutivi dal Prefetto.

#### Art. 14.

La riscossione del contributo applicato sui redditi dei terreni ha luogo con i privilegi, sul fondo, stabiliti per la imposta fondiaria. Lo sgravio d'imposta a causa d'infortuni atmosferici non dà luogo a rimborso del contributo.

In ogni altro caso di rimborso dell'imposta erariale, purchè intervenuto nel corso dell'anno di competenza o in quello successivo, il contribuente ha facoltà di chiedere il rimborso del contributo sindacale, presentando istanza al Prefetto della Provincia entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento che dispone il rimborso della imposta erariale. Tuttavia non può aver luogo lo sgravio del contributo nel caso di cessazione della attività agraria quando ciò avvenga durante la seconda metà dell'anno o si tratti di quota inferiore a L. 10.

Per gli errori riguardanti esclusivamente l'applicazione del contributo, è ammesso, entro un mese dalla pubblicazione del ruolo, ricorso al Prefetto, che decide, sentita, ove del caso, l'Associazione di primo grado degli agricoltori.

Contro il provvedimento del Prefetto non è ammesso alcun gravame. E' tuttavia consentito agli interessati il ricorso all'autorità giudiziaria nei casi e alle condizioni in cui è ammesso per le imposte.

I rimborsi di contributi a titolo d'indebito vengono dallo esattore eseguiti in base ad elenchi di sgravio resi esecutivi dal Prefetto della Provincia.

#### Art. 15.

Le associazioni di primo grado degli agricoltori hanno facoltà di procedere direttamente, entro il 2° semestre dell'anno 1927, alla compilazione di una matricola suppletiva dei possessori di redditi mobiliari od agrari indicati nello art. 12 che, per qualsiasi motivo, non risultino accertati agli effetti della imposta erariale, nè inscritti nei relativi ruoli per l'anno 1927. Per ciascuno di tali datori di lavoro l'Associazione determina l'ammontare del contributo, calcolato in ragione del 2 per cento del presunto reddito di ricchezza mobile od agrario.

La matricola è pubblicata per otto giorni all'albo pretorio del Comune al quale si riferisce, ed entro otto giorni dall'ultimo di pubblicazione gli interessati possono ricorrere alla Giunta provinciale amministrativa.

I ruoli sono compilati sulla base delle partite non contestate e definite e sono pubblicati per otto giorni all'albo pretorio del Comune.

Per l'esecutorietà dei ruoli stessi e per la facoltà di ricorrere contro di essi, si applica l'art. 25 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130; tuttavia i contribuenti sono tenuti a versare, in ogni caso, le somme iscritte a ruolo entro il termine di giorni 5 dall'ultimo di pubblicazione del ruolo stesso.

L'esazione dei contributi ha luogo a mezzo dell'esattore delle imposte a norma dell'art. 26, comma 1°, del citato R. decreto 1° luglio 1926, ed il versamento delle somme iscritte a ruolo, anche a termine dell'art. 13 del presente decreto, deve essere fatto dall'esattore entro 10 giorni a mezzo del servizio dei conti correnti postali a norma dello art. 10.

#### Art. 16.

I Consorzi di bonifica ed i Consorzi di bonificamento agrario corrispondono il contributo obbligatorio, quali datori di lavoro, a favore della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, nella misura di L. 0.333 per ogni 100 lire di salari o stipendi pagati, nel semestre precedente, agli operai ed impiegati dipendenti.

Qualora tra il personale dipendente dai Consorzi siano compresi lavoratori in attività di produzione inquadrate da Confederazioni diverse da quella degli agricoltori, l'ammontare delle relative retribuzioni, agli effetti della ripartizione del contributo di cui al precedente comma, è stabilito d'accordo fra le dette Confederazioni e la Confedera-

zione nazionale fascista degli agricoltori. Nel caso di disaccordo, provvede l'ingegnere capo del Genio civile della Provincia nel cui territorio la bonifica è eseguita, o, se questa è eseguita in più Provincie, l'ingegnere capo del Genio civile della Provincia in cui ha sede il Consorzio.

La riscossione del contributo è fatta trimestralmente, con versamento, da parte dei Consorzi, delle somme corrispondenti a mezzo del servizio dei conti correnti postali a norma dell'art. 10.

L'assegnazione delle somme versate ha luogo a norma dell'art. 26, commi 3° e 4°, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, tenendosi anche conto, per la eventuale ripartizione, della ipotesi prevista dal 2° comma del presente articolo.

Per i contributi a carico degli impiegati dirigenti e dei lavoratori dipendenti dai Consorzi si applicano le disposizioni della sezione 2ª del presente capo. Il contributo versato dagli impiegati dirigenti, inquadrati in una Confederazione diversa da quella degli agricoltori, è devoluto alla Confederazione che li rappresenta a norma di legge.

SEZIONE 2ª. — *Contributi a carico dei lavoratori agricoli.*

Art. 17.

E' istituita per l'anno 1927, in ogni capoluogo di provincia, una Commissione composta di un rappresentante dei datori di lavoro agricolo e di uno dei lavoratori agricoli, da designarsi dalle rispettive Confederazioni, e presieduta dal direttore della Cattedra ambulante di agricoltura. La Commissione, che ha sede presso gli uffici della Prefettura, determina, entro il 31 marzo 1927, la retribuzione media giornaliera degli impiegati dirigenti di aziende agricole e quella di tutti gli altri lavoratori, distinguendo questi ultimi per categorie, per età e per sesso.

Le determinazioni della Commissione sono sottoposte all'approvazione del Ministero delle corporazioni.

Art. 18.

In ciascun Comune è istituito, con decreto del Prefetto, un Comitato composto di un lavoratore e di un datore di lavoro agricolo, nominati dalle rispettive Associazioni provinciali e presieduto dal podestà o da persona da esso delegata.

Qualora il podestà sia datore o prenditore di lavoro agricolo, il presidente del Comitato è nominato dal Prefetto.

Il Comitato ha sede presso gli uffici del Comune.

E' in facoltà del Prefetto, qualora lo ritenga necessario, autorizzare la costituzione di più Comitati per lo stesso Comune. La distribuzione del lavoro fra essi è fatta dal presidente del primo Comitato.

Art. 19.

Il Comitato di cui al precedente articolo, in base alle risultanze del registro di popolazione ed agli elementi forniti dalle Associazioni interessate, compila, entro il 20 aprile 1927, una matricola nominativa dei lavoratori agricoli del Comune, distinti per categorie, per età e per sesso, nonchè una matricola, pure nominativa, per gli impiegati dirigenti di cui all'art. 17, con la indicazione della retribuzione media giornaliera stabilita a norma dello stesso art. 17 e della quota di contributo obbligatorio dovuta da ciascuno degli iscritti per il primo semestre 1927 in misura pari alla metà della detta retribuzione media.

La matricola è immediatamente pubblicata all'albo pretorio del Comune e chiunque vi abbia interesse può, entro cinque giorni dall'ultimo di pubblicazione, proporre reclamo contro la iscrizione alla Giunta provinciale amministrativa, presentandolo alla segreteria del Comune.

Art. 20.

In base alle partite non contestate sono compilati a cura del Comitato un elenco in doppio esemplare, con la indicazione nominativa dei lavoratori agricoli e della quota di contributo dovuta da ciascuno per il primo semestre 1927, ed un elenco nominativo, pure in doppio esemplare, per gli impiegati dirigenti di cui all'art. 17, con la indicazione della quota singolarmente dovuta per lo stesso periodo.

Gli elenchi sono resi esecutivi dal Prefetto, il quale trasmette un esemplare dei primi all'Ufficio provinciale della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti, ed uno dei secondi all'Associazione di primo grado degli agricoltori. L'Ufficio provinciale provvede alla riscossione dei contributi dei lavoratori per mezzo di propri incaricati, la cui designazione deve essere sottoposta all'approvazione del Prefetto. Gli incaricati debbono essere muniti, a cura dell'Ufficio stesso, di apposito bollettario fornito dalla Confederazione, e riscuotono il contributo semestrale, rilasciandone ricevuta. Essi versano entro tre giorni l'importo delle riscossioni a mezzo del servizio dei conti correnti postali, a norma dell'art. 10 del presente decreto.

L'Associazione di primo grado degli agricoltori invita, mediante raccomandata, gli impiegati dirigenti iscritti nell'elenco a versare entro 8 giorni il proprio contributo pure a mezzo del servizio dei conti correnti postali, a termine del detto art. 10.

Art. 21.

In base alle decisioni pronunciate dalla Giunta provinciale amministrativa sui ricorsi ad essa prodotti, è compilato, a cura del Comitato di cui all'art. 18, un elenco suppletivo dei contribuenti secondo le norme del precedente articolo. Tali norme si applicano anche per la procedura successiva e per la riscossione dei contributi iscritti nell'elenco stesso.

Art. 22.

Entro il mese di luglio 1927 il Comitato di cui all'art. 18 compila un elenco delle variazioni, che debbono essere eventualmente portate per il secondo semestre dell'anno alla matricola dei lavoratori agricoli e a quella degli impiegati dirigenti, formate a termine dell'art. 19. L'elenco è immediatamente pubblicato all'albo pretorio del Comune per quindici giorni, ed entro dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione chiunque vi abbia interesse è ammesso a proporre reclamo a termine del citato art. 19.

La riscossione del contributo per il secondo semestre ha luogo secondo le disposizioni contenute nei precedenti articoli, in ragione della quota di contributo risultante dalla matricola del primo semestre, salvo le variazioni contenute nell'elenco di cui al presente articolo.

Art. 23.

Entro il 31 ottobre 1927 è compilato, a cura del Comitato, in base agli elementi forniti dall'Ufficio provinciale della Confederazione dei Sindacati fascisti ovvero dall'Associazione di primo grado degli agricoltori, il ruolo dei morosi, rispettivamente lavoratori o impiegati dirigenti, ruolo che viene reso esecutivo dal Prefetto ed è pubblicato per otto giorni all'albo pretorio del Comune, con facoltà agli interessati di ricorrere al Prefetto stesso, entro cinque giorni dall'ultimo di pubblicazione, solo per errore materiale. I contributi sono iscritti a ruolo per il loro ammontare aumentato degli aggi esattoriali, nonchè della quota del 2 per cento a favore dell'esattore e di una quota dell'1 per cento a favore del Comitato suddetto a rimborso delle spese sostenute per la compilazione del ruolo.

Il ruolo dei lavoratori morosi è rimesso all'Ufficio provinciale della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti, il quale ha facoltà di agire contro i morosi con la procedura stabilita per la riscossione delle imposte dirette. La riscossione ha luogo a mezzo degli incaricati della riscossione dei contributi a carico dei lavoratori agricoli a norma dell'articolo 20, incaricati che, agli effetti della presente disposizione, sono investiti delle facoltà attribuite agli esattori delle imposte.

Il versamento delle somme è fatto, entro tre giorni, a mezzo del servizio dei conti correnti postali a norma dell'articolo 10.

Il ruolo degli impiegati dirigenti morosi è rimesso all'esattore delle imposte per la riscossione nei modi e con i privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette, ed il versamento delle somme iscritte a ruolo deve essere fatto dall'esattore entro dieci giorni a mezzo del servizio dei conti correnti postali a norma dell'art. 10.

Art. 24.

Le disposizioni della presente sezione non si applicano ai mezzadri e coloni parziari, i quali, per l'anno 1927, corrispondono il contributo obbligatorio alla Confederazione dei Sindacati fascisti in base al proprio reddito agrario con l'aliquota dell'1 per cento su di esso.

Per l'accertamento e la riscossione del contributo si osservano le norme stabilite dalla prima sezione del presente capo.

CAPO III.

*Contributi a carico dei datori di lavoro del commercio.*

Art. 25.

Per l'anno 1927 la Confederazione nazionale fascista dei commercianti è autorizzata ad imporre ai datori di lavoro da essa rappresentati a norma di legge, il contributo di cui all'art. 5, comma 2°, della legge 3 aprile 1926, n. 563, per un ammontare globale non superiore a L. 42,800,000 per tutto il territorio del Regno.

Nei limiti della detta somma e con le modalità stabilite dalle disposizioni seguenti, è devoluto a favore della Confederazione nazionale fascista dei commercianti, a titolo di contributo, l'ammontare degli interessi annuali dei depositi cauzionali versati dai commercianti a termine del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, e del decreto del Ministro per le finanze del 31 dicembre stesso anno. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a provvedere al versamento alla detta Confederazione delle somme totali, corrispondenti agli interessi stessi.

Art. 26.

I datori di lavoro rappresentati per legge dalla Confederazione nazionale fascista dei commercianti, che non siano tenuti al versamento del deposito cauzionale di cui al citato R. decreto-legge 16 dicembre 1926, corrispondono il contributo obbligatorio mediante applicazione delle seguenti aliquote ai redditi dell'attività commerciale, che costituiscono la materia imponibile dei tributi a favore delle Camere di commercio a norma dell'art. 50, lettera *c*, del Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750:

L. 25, per i redditi annui fino a L. 5000;

L. 0.75, per ogni 100 lire o frazione di 100 lire di reddito annuo di oltre 5000 lire fino a L. 10,000;

L. 1, per ogni 100 lire o frazione di 100 lire di reddito annuo di oltre 10,000 lire fino a L. 20,000;

L. 250, per i redditi annui di oltre 20,000 lire.

Art. 27.

Per l'applicazione del contributo di cui al precedente articolo non è richiesta alcuna formalità di accertamento da parte della Confederazione nazionale fascista dei commercianti o delle dipendenti Associazioni.

Le Associazioni di 1° grado, d'accordo con le Camere di commercio, a ciò autorizzate, provvedono alla iscrizione dei contributi per ciascuno dei datori di lavoro in apposita colonna dei ruoli dei tributi camerali od in ruoli speciali.

L'esecutorietà data dal Prefetto ai ruoli camerali si considera efficace anche per la riscossione dei contributi in essi iscritti. I ruoli speciali sono direttamente resi esecutivi dallo stesso Prefetto.

Contro la iscrizione nei ruoli per il contributo è ammesso ricorso alla Giunta provinciale amministrativa entro otto giorni dalla pubblicazione dei ruoli stessi, eseguita nei modi e nelle forme previsti per i tributi camerali.

Art. 28.

Qualora l'ammontare complessivo degli interessi delle cauzioni e dei contributi rispettivamente indicati negli articoli 25, 2° comma, e 26, sia superiore alla somma globale attribuita dal 1° comma dell'art. 25 alla Confederazione nazionale fascista dei commercianti, questa provvede ai conseguenti rimborsi a favore degli interessati, per quote percentuali sulla base della proporzione fra la somma globale suindicata e la somma totale effettivamente esatta.

La Confederazione provvede inoltre ai rimborsi totali o parziali in favore di coloro ai quali non debba essere attribuita o sia attribuita solo in parte, a norma del successivo art. 29, l'appartenenza legale alle associazioni dei datori di lavoro del commercio.

Nel caso che l'ammontare complessivo degli interessi delle cauzioni e dei contributi su accennati risulti inferiore alla somma indicata dall'art. 25, comma 1°, la Confederazione è autorizzata ad applicare ai redditi superiori a L. 10,000 un coefficiente di maggiorazione da approvarsi dal Ministro per le corporazioni, fermo restando il limite massimo di riscossione dei contributi obbligatori stabilito dal citato articolo 25, comma 1°.

Art. 29.

E' istituita in ogni Provincia, presso la Camera di commercio, una Commissione composta di un rappresentante della Confederazione nazionale fascista dei commercianti e della Confederazione generale fascista dell'industria italiana e presieduta dal Commissario straordinario presso la Camera di commercio o da persona da lui delegata.

La Commissione, sulla base delle norme emanate dal Ministero delle corporazioni per l'inquadramento sindacale, decide sui ricorsi proposti dagli interessati o dalle rispettive Associazioni circa l'appartenenza all'una o all'altra Associazione di coloro che sono contemplati nell'art. 25, comma 2°, e 26 del presente decreto, salvo il reclamo al Ministro per le corporazioni a termine di legge.

Qualora sia affermata l'appartenenza legale del datore di lavoro alla Confederazione nazionale fascista dei trasporti terrestri, ovvero sia comunque contestata la qualità di datore di lavoro agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento, fa parte della Commissione, in sostituzione del rappresentante della Confederazione dell'industria, a seconda dei casi, un rappresentante della Confederazione dei trasporti terrestri ovvero della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti.

Art. 30.

La somma complessiva riscossa dalla Confederazione nazionale fascista dei commercianti, al netto dalle quote spet-

tanti ad essa e alle dipendenti Federazioni nazionali, in conformità del bilancio preventivo approvato dal Ministero delle corporazioni, nonchè allo Stato e ad altri enti a norma della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento, è ripartita tra le Federazioni provinciali dei commercianti in proporzione del provento degli interessi sui depositi cauzionali e del gettito dei contributi di cui all'art. 26 per ciascuna Provincia.

CAPO IV.

*Contributi a carico delle imprese dei trasporti terrestri e della navigazione interna.*

Art. 31.

Per l'anno 1927 la Confederazione nazionale fascista dei trasporti terrestri e della navigazione interna ha facoltà di imporre ai datori di lavoro, da essa legalmente rappresentati, il contributo di cui all'articolo 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, per un ammontare globale non superiore a L. 6,400,000.

Una parte della somma indicata nel precedente comma, nella misura proposta dalla Confederazione nazionale fascista dei trasporti terrestri e della navigazione interna e approvata dal Ministro per le corporazioni, è riscossa in forma di contributo minimo obbligatorio a carico di coloro che sono rappresentati agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, dalla Confederazione stessa, siano o non siano iscritti nei ruoli della imposta a favore delle Camere di commercio stabilita dall'art. 50, lettera *c*), del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750.

La quota rimanente della somma è ripartita a carico delle imprese di trasporto terrestre e di navigazione interna, rappresentate dalla detta Confederazione, in proporzione ai redditi delle loro attività che costituiscono la materia imponibile del suindicato tributo a favore delle Camere di commercio a termine dell'art. 50, lettera *c*), del citato R. decreto-legge 8 maggio 1924.

Tuttavia la Confederazione può anche essere autorizzata dal Ministro per le corporazioni a riscuotere una parte della quota indicata nel precedente comma, in misura da determinarsi, in forma di contributo proporzionale al capitale azionario delle ditte esercenti le dette imprese.

Art. 32.

L'aliquota per la sovraimposizione della quota parte di contributo a termine dell'art. 31, comma terzo, è stabilita in base al rapporto tra l'ammontare della quota stessa e lo imponibile complessivo, per il Regno, dei redditi derivanti dall'esercizio di attività di trasporto terrestre e della navigazione interna, accertati per l'anno 1927 dalle Camere di commercio ai fini dei tributi camerali.

Art. 33.

Per la riscossione dei contributi di cui all'art. 31 a carico delle ditte iscritte nei ruoli delle imposte camerali non è richiesta alcuna formalità di accertamento da parte della Confederazione nazionale fascista dei trasporti terrestri e della navigazione interna o da parte delle dipendenti Associazioni.

Le Associazioni di primo grado degli esercenti imprese di trasporto terrestre e di navigazione interna, a loro spese e d'accordo con le Camere di commercio della rispettiva circoscrizione, a ciò autorizzate, provvedono alla iscrizione dei contributi per ciascuno dei detti datori di lavoro, in apposita colonna dei ruoli dei tributi camerali od in ruoli speciali.

L'esecutorietà data dal Prefetto ai ruoli camerali si considera efficace anche per la riscossione dei contributi in essi iscritti.

I ruoli speciali sono direttamente resi esecutivi dallo stesso Prefetto.

Art. 34.

Per le imprese non iscritte nei ruoli dell'imposta camerale le Associazioni di primo grado provvedono alla compilazione di matricole speciali per la riscossione del contributo minimo obbligatorio e del contributo proporzionale al capitale azionario.

La matricola è pubblicata per otto giorni all'albo pretorio del Comune al quale si riferisce; ed entro i successivi otto giorni gli interessati possono ricorrere alla Giunta provinciale amministrativa.

I ruoli sono compilati sulla base delle partite non contestate e definite e sono pubblicati per otto giorni all'albo pretorio del Comune.

Per l'esecutorietà dei ruoli stessi e per la facoltà di ricorrere contro di essi, si applica l'art. 25 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130; tuttavia i contribuenti sono tenuti in ogni caso a versare le somme iscritte a ruolo entro il termine di cinque giorni dall'ultimo di pubblicazione del ruolo stesso.

L'esazione dei contributi di cui al presente articolo e a quello precedente ha luogo a mezzo dell'esattore delle imposte dirette a norma del 1° comma dell'art. 26 del citato R. decreto 1° luglio 1926, ed il versamento delle somme iscritte a ruolo è fatto dall'esattore entro dieci giorni a mezzo del servizio dei conti correnti postali a termine dell'art. 10 del presente decreto.

Art. 35.

E' istituita in ogni Provincia, presso la Camera di commercio, una Commissione composta di un rappresentante della Confederazione nazionale fascista dei trasporti terrestri e della navigazione interna e di uno della Confederazione generale fascista dell'industria e presieduta dal Commissario straordinario presso la Camera di commercio o da persona da lui delegata.

La Commissione, sulla base delle norme emanate dal Ministero delle corporazioni per l'inquadramento sindacale, decide sui ricorsi proposti dagli interessati o dalle rispettive Associazioni circa l'appartenenza all'una o all'altra Associazione di coloro che sono contemplati nell'art. 31 del presente decreto, salvo il reclamo al Ministro per le corporazioni a termine di legge.

Qualora sia affermata l'appartenenza legale del datore di lavoro alla Confederazione nazionale fascista dei commercianti ovvero sia comunque contestata la qualità di datore di lavoro agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento, fa parte della Commissione, in sostituzione del rappresentante della Confederazione dell'Industria, a seconda dei casi, un rappresentante della Confederazione nazionale fascista dei commercianti ovvero di quella dei Sindacati fascisti.

Art. 36.

La Confederazione dei trasporti terrestri e della navigazione interna provvede ai rimborsi totali o parziali in favore di coloro ai quali non sia riconosciuta o sia riconosciuta solo in parte, a norma del precedente articolo, l'appartenenza legale alle associazioni dei datori di lavoro dei trasporti terrestri e della navigazione interna.

## CAPO V

*Contributi a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori delle imprese di trasporti marittimi ed aerei.*

### SEZIONE 1ª — *Contributi a carico dei datori di lavoro delle imprese di trasporti marittimi ed aerei.*

Art. 37.

Il contributo obbligatorio a carico dei datori di lavoro delle imprese di trasporti marittimi ed aerei è stabilito in misura corrispondente alla retribuzione media giornaliera di ciascuna categoria di lavoratori determinata nel prospetto allegato *A* del presente decreto, restando escluso ogni coefficiente di rettifica sia per interruzione di attività, sia in rapporto al capitale impiegato nell'azienda di ciascun datore di lavoro.

Art. 38.

In base ai prospetti definitivi pubblicati dalle Capitanerie a norma dell'art. 6, le Associazioni di primo grado dei datori di lavoro compilano, entro il 15 giugno 1927, le matricole dei contribuenti distinti per categorie di lavoratori e per circoscrizioni di Capitaneria secondo il porto di armamento delle navi, con l'indicazione dell'ammontare del contributo annuale a carico di ciascun datore di lavoro, trasmettendone copia alle singole Capitanerie e alle Prefetture competenti.

Le matricole sono pubblicate presso la Capitaneria competente per cinque giorni, trascorsi i quali ogni Associazione invita, mediante avviso raccomandato, i contribuenti da essa rappresentati a versare entro otto giorni il contributo annuale.

Il versamento deve essere fatto a mezzo del servizio dei conti correnti postali a termine dell'art. 10 del presente decreto.

Art. 39.

L'Associazione interessata, entro il 15 luglio 1927, compila il ruolo dei contribuenti morosi, che è reso esecutivo dal Prefetto, ed è pubblicato per otto giorni all'albo pretorio del Comune. I contribuenti sono tenuti a versare le quote iscritte a ruolo entro il termine di cinque giorni dall'ultimo di pubblicazione, salvo ad essi la facoltà di ricorrere al Prefetto, entro lo stesso termine, solo per errore materiale.

I contributi sono inscritti a ruolo per il loro importo, aumentato dell'aggio esattoriale nonchè della quota del 2 per cento a favore dell'esattore e di una quota dell'uno per cento a favore dell'Associazione a rimborso delle spese sostenute per la compilazione del ruolo.

Il ruolo è trasmesso all'esattore delle imposte del Comune ove ha sede la Capitaneria competente, per la riscossione nelle forme e con i privilegi della legge sulla riscossione delle imposte dirette e con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

Il versamento delle somme iscritte a ruolo deve essere fatto dall'esattore entro dieci giorni, a mezzo del servizio dei conti correnti postali in conformità del precedente articolo.

Art. 40.

Le disposizioni degli articoli 38 e 39 sono applicabili anche ai datori di lavoro delle imprese di trasporti aerei, intendendosi sostituito, alla Capitaneria di porto, il podestà del Comune nella cui circoscrizione l'impresa ha lo scalo capolinea di armamento, o il funzionario da esso delegato.

### SEZIONE 2ª — *Contributi a carico dei lavoratori delle imprese di trasporti marittimi.*

Art. 41.

Il contributo obbligatorio a carico dei lavoratori delle imprese di trasporti marittimi è stabilito per l'anno 1927 in misura corrispondente alla retribuzione media giornaliera di ciascuna categoria di lavoratori, determinata nel prospetto allegato *A* del presente decreto.

Il contributo è pagato dai lavoratori mediante ritenuta sul salario, effettuata a cura dell'armatore per mezzo dell'ufficiale pagatore in ragione del periodo per cui la paga è corrisposta. La ritenuta stessa deve risultare da apposita colonna nello stato paga o dai libretti paga ove esistano.

Art. 42.

Il datore di lavoro entro il giorno 15 dei mesi di maggio, luglio, settembre, novembre 1927 e gennaio 1928 deve versare l'importo delle ritenute a mezzo del servizio dei conti correnti postali a norma dell'art. 10 del presente decreto.

Per le navi che, alla scadenza di ciascuno dei detti termini, non siano approdate nel territorio dello Stato il versamento viene effettuato entro 15 giorni dall'approdo in un porto del Regno. In ogni caso tale versamento non può essere ritardato di oltre 3 mesi dalle scadenze indicate nel precedente comma.

Il datore di lavoro dà comunicazione di ogni versamento eseguito al Prefetto, alle Capitanerie competenti, nonchè all'Associazione dei lavoratori, allegando un prospetto da cui risulti il numero dei lavoratori distinti per categoria, con l'indicazione delle trattenute complessivamente versate per ciascuna categoria.

L'Associazione dei lavoratori ha facoltà di controllare i versamenti effettuati dai datori di lavoro, assumendo presso le Capitanerie gli elementi necessari.

Art. 43.

L'Associazione interessata compila, rispettivamente, entro il 31 luglio 1927 e il 31 gennaio 1928 il ruolo dei morosi, che è reso esecutivo dal Prefetto ed è pubblicato per 8 giorni all'albo pretorio del Comune. I contribuenti sono tenuti a versare le quote iscritte a ruolo entro il termine di 5 giorni dall'ultimo di pubblicazione, salvo ad essi la facoltà di ricorrere al Prefetto entro lo stesso termine solo per errore materiale. Il ruolo è rimesso all'esattore delle imposte, a termine dell'art. 39, per la riscossione nei modi stabiliti dal detto articolo. E' applicabile al detto ruolo la disposizione del primo capoverso dell'articolo stesso; ed il versamento delle somme iscritte a ruolo deve essere fatto dall'esattore entro 10 giorni a mezzo del servizio dei conti correnti postali in conformità dell'art. 10.

### SEZIONE 3ª. — *Contributi a carico dei lavoratori delle imprese dei trasporti aerei.*

Art. 44.

Le norme della sezione 2ª del presente capo si osservano, in quanto siano applicabili, anche per la riscossione dei contributi obbligatori dei lavoratori delle imprese di trasporti aerei.

## CAPO VI.

*Contributi a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori delle Banche.*

Art. 45.

Per l'anno 1927 il contributo di cui all'art. 5, comm. 2°, della legge 3 aprile 1926, n. 563, a carico dei datori di lavoro delle banche, è stabilito in misura pari alla retribuzio-

ne media giornaliera per ogni lavoratore dipendente. Nella stessa misura della retribuzione media giornaliera è determinato il contributo a carico dei lavoratori.

Tuttavia la quota di contributo a carico dei datori di lavoro può essere aumentata in misura da determinarsi dal Ministro per le corporazioni, su proposta della Commissione di cui al successivo articolo, per le aziende nelle quali il rapporto fra il numero dei lavoratori normalmente impiegati e l'importanza della azienda desunta dal capitale, dalle riserve, dai depositi o dal reddito, risulti inferiore ad un coefficiente stabilito dal Ministro stesso.

Il Ministro per le corporazioni può anche stabilire, sempre su proposta della Commissione, che il contributo non sia inferiore ad un minimo da determinarsi per ciascuna categoria di aziende.

Art. 46.

La retribuzione media giornaliera è stabilita da una Commissione composta da un rappresentante della Confederazione generale bancaria fascista, da uno della Federazione dei Sindacati fascisti delle banche, da un rappresentante dei datori di lavoro nominato dalla Confederazione bancaria e da uno dei lavoratori nominato dalla detta Federazione dei Sindacati, rispettivamente, per gli istituti di credito ordinari (banche e banchieri); per gli istituti di credito cooperativo (banche popolari); per le Casse rurali, agrarie ed enti ausiliari; per gli enti finanziari, ditte e commissionari di borsa; e infine da un rappresentante dell'Associazione sindacale tra funzionari di banca, da questa designato.

La Commissione è presieduta da un funzionario del Ministero delle corporazioni, incaricato dal Ministro, e si aduna su invito del presidente.

I rappresentanti dei datori di lavoro, dei lavoratori e dei dirigenti partecipano alle riunioni della Commissione solo quando debbano essere prese determinazioni riguardanti la categoria rispettiva.

Art. 47.

La Commissione di cui al precedente articolo determina la retribuzione media giornaliera per ciascuna categoria di dipendenti indicati nell'art. 3, distintamente per le varie regioni e con riferimento alle varie specie di Istituti ed Enti secondo la enunciazione fattane nel precedente articolo.

La determinazione è immediatamente comunicata alla Confederazione generale bancaria fascista ed è pubblicata, a spese di questa, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 48.

La Confederazione generale bancaria fascista, sulla base delle denuncie e delle determinazioni della Commissione, compila il ruolo dei contributi, rispettivamente, a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori e ne dà comunicazione al Ministero delle corporazioni. Indi, mediante raccomandata, invita ciascuno degli enti e delle persone denuncianti, ad effettuare, entro 15 giorni dal ricevimento dell'invito, il versamento della prima rata semestrale di contributo a carico di ciascun datore di lavoro, nonchè di quella dovuta dai lavoratori dipendenti alla propria associazione.

La quota a carico di ciascun lavoratore viene trattenuta dal datore di lavoro sugli emolumenti che dovrà corrispondere a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di lavoro in corso.

Il versamento dei contributi ha luogo a mezzo del servizio dei conti correnti postali a norma dell'art. 10.

Le stesse norme si applicano per la riscossione della seconda rata semestrale di contributo per il 1927, il cui ammontare viene stabilito sulla base delle denuncie presentate entro il 15 luglio.

Art. 49.

Qualora, successivamente alla denuncia, siano intervenute modificazioni nel numero dei lavoratori dipendenti, il datore di lavoro ne dà notizia alla Confederazione generale bancaria fascista ai fini della compilazione del ruolo. Tuttavia, anche dopo la compilazione di questo, il datore di lavoro può tener conto delle variazioni avvenute, nel procedere al versamento del contributo tanto a suo carico quanto a carico dei lavoratori, purchè dia contemporaneamente notizia alle Confederazioni delle variazioni stesse.

Art. 50.

Trascorso il termine fissato per il versamento delle singole rate dei contributi a norma dell'art. 48, la Confederazione forma un ruolo, per ciascun Comune, dei contribuenti morosi, che è reso esecutivo dal Prefetto della Provincia ed è pubblicato per 8 giorni all'albo pretorio del Comune.

I contribuenti sono tenuti a versare le quote inscritte a ruolo entro il termine di 5 giorni dall'ultimo di pubblicazione, salvo ad essi la facoltà di ricorrere al Prefetto, entro lo stesso termine, solo per errore materiale. I contributi sono iscritti a ruolo per il loro importo aumentato dello aggio esattoriale nonchè della quota del 2 per cento a favore dell'esattore, e di una quota dell'1 per cento a favore della Confederazione a rimborso delle spese sostenute per la compilazione del ruolo. Il ruolo è trasmesso all'esattore delle imposte del Comune per la riscossione nelle forme e con i privilegi della legge sulla riscossione delle imposte dirette e con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

Il versamento delle somme iscritte a ruolo deve essere fatto dall'esattore entro 10 giorni a mezzo del servizio dei conti correnti postali in conformità dell'art. 48.

CAPO VII.

*Contributi a carico dei lavoratori del commercio, e delle imprese di trasporto terrestre e di navigazione interna*

Art. 51.

La Commissione istituita a norma dell'art. 2 determina, entro il 31 marzo 1927, la retribuzione media giornaliera dei lavoratori del commercio, dei trasporti terrestri e della navigazione interna secondo che si tratti di dirigenti, institori, impiegati muniti di procura, altri impiegati, capi operai, operai, donne e ragazzi di età inferiore ad anni 18.

La Commissione stabilisce pure la giornata media di stipendio per gli impiegati e dirigenti di aziende industriali, di cui è cenno nell'art. 9 del presente decreto.

Le determinazioni della Commissione sono sottoposte alla approvazione del Ministero delle corporazioni.

Art. 52.

La Commissione di cui all'articolo precedente, in base agli elenchi formati a norma dell'articolo 2, compila per ogni Comune, non oltre il 20 maggio 1927, le matricole nominative dei datori di lavoro del commercio, dei trasporti terrestri e della navigazione interna, secondo l'attività da essi esercitata, con la indicazione del numero dei lavoratori dipendenti, delle relative retribuzioni medie e del contri-

buto a carico di ciascuna categoria di lavoratori, stabilito nella misura della retribuzione media giornaliera. Tale contributo deve essere ritenuto dal datore di lavoro per ciascun trimestre del 1927, per il versamento a termine dello articolo successivo.

Art. 53.

Le matricole sono immediatamente pubblicate per 10 giorni all'albo pretorio del Comune cui si riferiscono.

Entro 5 giorni dall'ultimo di pubblicazione, chiunque vi abbia interesse può proporre, contro l'iscrizione, reclamo alla Giunta provinciale amministrativa, presentandolo alla segreteria del Comune. Non ostante l'eventuale reclamo, i datori di lavoro iscritti nella matricola sono tenuti a versare non più tardi del 1° giugno e del 15 luglio 1927 le quote di contributo, rispettivamente, per il primo ed il secondo trimestre del detto anno, a mezzo del servizio dei conti correnti postali in conformità dell'art. 10.

Art. 54.

Entro il mese di agosto 1927 la Commissione di cui allo art. 51 compila il ruolo dei morosi, che è reso esecutivo dal prefetto, ed è pubblicato per 8 giorni all'albo pretorio del Comune. I contribuenti sono tenuti a versare le quote iscritte a ruolo entro il termine di 5 giorni dall'ultimo di pubblicazione, salvo ad essi la facoltà di ricorrere al Prefetto, entro lo stesso termine, solo per errore materiale.

I contributi sono iscritti a ruolo per il loro ammontare aumentato degli aggi esattoriali e della quota del due per cento a favore dell'esattore, nonchè di una quota dell'uno per cento a rimborso delle spese sostenute dalla Commissione per la compilazione del ruolo. Il ruolo è rimesso all'esattore delle imposte per la riscossione nei modi e con i privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette e con l'obbligo del non riscosso per riscosso. Il versamento delle somme iscritte a ruolo deve essere fatto dall'esattore entro 10 giorni a mezzo del servizio dei conti correnti postali in conformità dell'art. 10.

Art. 55.

Nel caso di accoglimento totale o parziale del reclamo di cui al secondo comma dell'art. 53, è provveduto agli opportuni conguagli con le quote future di contributo, o, secondo i casi, al rimborso mediante compilazione di elenchi di sgravio resi esecutivi dal Prefetto.

Art. 56.

Qualora nel corso del primo semestre dell'anno 1927 si verifichino la cessazione delle attività di cui all'art. 51 da parte dei datori di lavoro o variazioni nel numero o nelle categorie dei lavoratori da essi dipendenti, il datore di lavoro ne fa denuncia alla Commissione di cui allo stesso articolo non oltre il 15 luglio.

In base a tali denuncie la Commissione compila, entro il 31 dello stesso mese, un elenco delle variazioni alla matricola dei contribuenti. L'elenco deve essere immediatamente pubblicato all'albo pretorio del Comune cui si riferisce per quindici giorni; ed entro i successivi dieci giorni chiunque vi abbia interesse è ammesso a proporre reclamo a norma del secondo comma dell'art. 53.

Non più tardi del 15 ottobre 1927 e del 15 gennaio 1928 i contribuenti sono tenuti a versare, in conformità del secondo comma del citato art. 53, le quote di contributo per il terzo e quarto trimestre nella stessa misura risultante dalla matricola del primo semestre, salvo le variazioni contenute nell'elenco di cui al precedente comma.

CAPO VIII

*Contributi a carico degli esercenti una libera attività.*

Art. 57.

La Federazione nazionale dei sindacati fascisti degli intellettuali stabilisce entro il 31 marzo 1927 il numero di classi di contributo in cui intende suddividere, in relazione al reddito professionale, ciascuna delle categorie rappresentate a norma di legge dai Sindacati provinciali o regionali ad essa aderenti, ed il contributo annuale corrispondente a ciascuna classe, fermo per gli avvocati e procuratori il limite massimo del contributo stabilito dall'art. 5 del R. decreto 6 maggio 1926, n. 747.

Le deliberazioni della Federazione sono sottoposte alla approvazione del Ministero delle corporazioni.

Art. 58.

Chiunque esercita un'arte, professione o libera attività, compresa fra quelle inquadrate dalla Federazione nazionale dei Sindacati degli intellettuali, deve, entro il 25 marzo 1927, presentare dichiarazione della propria attività all'Ufficio provinciale della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti, nella cui circoscrizione ha la propria residenza.

Sono esonerati dalla dichiarazione coloro che, in ragione della propria attività professionale, siano inscritti nell'albo del rispettivo ordine o collegio legalmente riconosciuto.

Apposite commissioni costituite, presso l'Ufficio provinciale ed a cura di questo, da quattro rappresentanti di ciascuno dei sindacati interessati e presiedute da un rappresentante della Federazione, provvedono a compilare, in base alle denuncie, l'elenco nominativo, per Comune di residenza, dei lavoratori intellettuali della rispettiva categoria, distinti secondo le diverse classi di contributo, includendovi anche coloro che non abbiano fatto la denuncia. L'Ufficio dà avviso della inclusione a questi ultimi mediante raccomandata.

L'elenco è immediatamente trasmesso al podestà di ciascun Comune per la pubblicazione all'albo pretorio per il periodo di 15 giorni.

Il Ministero delle corporazioni può disporre che, per determinate categorie di lavoratori intellettuali, la pubblicazione all'albo pretorio sia sostituita con la pubblicazione all'albo del corrispondente ordine o collegio legalmente riconosciuto.

Art. 59.

Entro dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione dell'elenco di cui al precedente articolo, gli interessati possono presentare alla segreteria del Comune, o, secondo i casi, all'ordine o collegio, ricorso contro la iscrizione nell'elenco. I ricorsi vengono, insieme con gli elenchi, trasmessi immediatamente alla competente commissione provinciale di cui al precedente articolo, la quale decide sui ricorsi stessi entro 15 giorni dal ricevimento di essi. Indi compila il ruolo dei contribuenti che, a cura dell'Ufficio provinciale, è inviato al podestà o alle segreterie degli ordini o collegi, legalmente riconosciuti, per la pubblicazione.

La pubblicazione è immediatamente fatta per il periodo di dieci giorni; gli interessati possono, entro i successivi

cinque giorni, presentare ricorso alla Giunta provinciale amministrativa.

Art. 60.

Avvenuta la pubblicazione, i ruoli sono restituiti all'Ufficio provinciale della Confederazione dei Sindacati fascisti, che provvede per l'esazione diretta a mezzo dei propri incaricati, la cui designazione deve essere sottoposta all'approvazione del Prefetto.

Gli incaricati debbono essere muniti, a cura dell'Ufficio stesso, di apposito bollettario fornito dalla Confederazione, e riscuotono il contributo in due rate semestrali, rilasciandone ricevuta. Essi versano le somme riscosse entro tre giorni a mezzo del servizio dei conti correnti postali, in conformità dell'art. 10.

Art. 61.

Nel caso di accoglimento totale o parziale dei ricorsi da parte della Giunta provinciale amministrativa, sono compilati dall'Ufficio provinciale della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti elenchi di sgravio, che sono resi esecutivi dal Prefetto e rimessi all'incaricato delle esazioni per il rimborso.

Art. 62.

L'Ufficio provinciale della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti compila il ruolo per i morosi, che è reso esecutivo dal Prefetto ed è pubblicato per otto giorni all'albo pretorio del Comune. I contribuenti sono tenuti a versare le quote iscritte a ruolo entro il termine di 5 giorni dall'ultimo di pubblicazione, salvo ad essi la facoltà di ricorrere al Prefetto, entro lo stesso termine, solo per errore materiale. I contributi sono iscritti a ruolo per il loro ammontare aumentato degli aggi esattoriali, nonchè della quota del due per cento a favore dell'esattore e di una quota dell'uno per cento a rimborso delle spese sostenute per la compilazione dei ruoli. Il ruolo è rimesso all'esattore delle imposte per la riscossione nelle forme e con i privilegi della legge per la riscossione delle imposte dirette, con l'obbligo del non riscosso per riscosso. Il versamento delle somme iscritte a ruolo deve essere fatto dall'esattore entro dieci giorni a mezzo del servizio dei conti correnti postali, a norma dell'art. 10.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 63.

Le quote di contributo obbligatorio concernenti il periodo dell'anno 1927 già trascorso alla data di entrata in vigore del presente decreto saranno versate con la prima quota di contributo in scadenza dopo la data stessa.

Art. 64.

Le spese inerenti al funzionamento dei Comitati e delle Commissioni di cui al presente decreto sono a carico per metà delle Associazioni di datori di lavoro e per metà delle Associazioni di lavoratori interessate, a meno che siano costituite con la rappresentanza di soli datori di lavoro o di soli lavoratori.

Tutti gli atti occorrenti per le denuncie, matricole, pubblicazioni, notifiche, ricorsi e decisioni di cui al presente decreto sono esenti dalle tasse di bollo e di registro.

Art. 65.

Tranne il caso di espresse disposizioni in contrario, il ricorso alla Giunta provinciale amministrativa, a norma del presente decreto, non ha effetto sospensivo, e la decisione della Giunta è definitiva, salvo ricorso all'autorità giudiziaria nei casi e alle condizioni in cui è ammesso per le imposte, restando escluse le questioni attinenti alla determinazione dell'ammontare del contributo.

Art. 66.

La multa a favore dell'esattore delle imposte per il ritardo nel pagamento delle quote di contributo obbligatorio, iscritte a ruolo, è dovuta dal contribuente, nella misura stabilita dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette, a decorrere dal quinto giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per il pagamento, nei singoli casi, dalle disposizioni del presente decreto, senza che occorra da parte dell'esattore la notificazione della cartella d'iscrizione del contributo.

Art. 67.

Per le somme che non sia stato possibile riscuotere mediante la procedura esecutiva, l'esattore delle imposte presenta la domanda per il rimborso coi documenti occorrenti, nei modi e termini stabiliti dalle norme per la riscossione delle imposte dirette, al Prefetto, il quale provvede ai rimborsi che risultino dovuti.

Art. 68.

Qualora nel corso dell'anno 1927 abbia attuazione la legge 18 aprile 1926, n. 731, per la istituzione dei Consigli provinciali dell'economia, si intendono sostituiti, nei richiami contenuti nelle disposizioni del presente decreto, i Consigli stessi alle Camere di commercio e le disposizioni della suaccennata legge a quelle corrispondenti del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750.

Art. 69.

E' data facoltà al Ministro per le corporazioni di emanare, di concerto, se del caso, con i Ministri interessati, le norme necessarie per l'esecuzione del presente decreto, il quale entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — VOLPI — BELLUZZO — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1927 - Anno V*
*Atti del Governo, registro 258, foglio 28.* — FERRETTI.

ALLEGATO *A*.

**Retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori dipendenti da imprese di trasporti marittimi ed aerei.**

| | Transatlantici sovvenzionati maggiori | Altri armatori esclusa la vela | Vela Rimorchiatori e Draghe |
|---|---|---|---|
| I. — TRASPORTI MARITTIMI. | | | |
| *Stato Maggiore.* | | | |
| Comandanti | 150 | 100 | 60 (*a*) |
| Capi macchinisti | 130 | 100 | — |
| I. Ufficiali | 90 | 80 | 40 |
| II. » | 80 | 70 | — |
| III. » | 70 | 60 | — |
| Medici<br>Commissari | 100 | — | — |
| Allievi | 50 | 50 | — |
| *Bassa forza.* | | | |
| Sottufficiali | 50 | 50 | 30 |
| Comuni | 40 | 40 | 25 |
| Giovanotti, garzoni e piccoli | 25 | 25 | 12 |
| *Personale amministrativo.* | | | |
| Capi ufficio | 100 | 90 | — |
| Sotto capi ufficio | 80 | 70 | — |
| Applicati | 70 | 60 | — |
| Fattorini | 40 | 30 | — |
| II. — TRASPORTI AEREI. | | | |
| Aviatori, piloti e ufficiali di rotta | | 100 | |
| Motoristi, meccanici e R. T. | | 50 | |
| Personale amministrativo - impiegati | | 50 | |
| Marinai, manovali, subalterni in genere | | 30 | |

(*a*) Per i velieri nei quali non siano imbarcati ufficiali di bordo la retribuzione media del comandante sarà calcolata in lire 40 quando egli abbia il grado di *padrone*, di lire 35 quando sia *marinaio autorizzato*, e di lire 30 quando sia *capobarca*.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:*
MUSSOLINI.

---

Numero di pubblicazione 521.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 marzo 1927, n. 249.

**Garanzia delle obbligazioni del Prestito per i lavori pubblici in Albania.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità di provvedere alla garanzia delle obbligazioni del Prestito per i lavori pubblici dell'Albania, di cui al R. decreto-legge 3 aprile 1926, n. 631;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a stanziare in apposito capitolo del bilancio passivo del Ministero delle finanze le somme occorrenti per garantire il servizio del Prestito per i lavori pubblici dell'Albania, 7.50 per cento, emesso dalla Società per lo sviluppo economico dell'Albania, per franchi oro albanesi 70,500,000 in base alla Convenzione 29 maggio 1925 ed all'Accordo esecutivo 26 luglio 1925 stipulati dalla Società stessa col Governo Albanese, allegati al presente decreto, nonchè in base alle dichiarazioni di garanzia pubblicate dal Governo Albanese nella *Gazzetta Ufficiale Albanese* del 26 marzo 1926, pure allegate al presente decreto.

Art. 2.

Il pagamento delle rate per interessi ed ammortamenti, secondo la Convenzione e l'Accordo predetti, verrà eseguito dal Regio tesoro su richiesta della Società per lo sviluppo economico dell'Albania, quando il Governo Albanese non avesse, entro i termini previsti negli accordi stessi, depositate le valute occorrenti per i pagamenti delle rate predette.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 8 *marzo* 1927 - *Anno V*
*Atti del Governo, registro* 258, *foglio* 36. — FERRETTI.

---

*Annesso 1 al R. decreto-legge n.* 249.

**Convenzione per il Prestito per i lavori pubblici dell'Albania stipulata il 29 maggio 1925 fra il Governo Albanese e la Società per lo sviluppo economico dell'Albania, ratificata dal Parlamento Albanese e pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale Albanese » (Fletorja Zyrtare) n. 36 del 12 luglio 1925 e n. 40 del 31 luglio 1925.**

Con riferimento alla Convenzione stipulata il 15 marzo 1925 fra il Governo Albanese ed il Gruppo finanziario italiano, ratificata con decreto-legge, pure di data 15 marzo 1925, recante la firma del Presidente della Repubblica d'Albania, S. E. Ahmet Zogu, e del Ministro per le finanze e ad interim per gli affari esteri, S. E. Mufid bey Libohova, e pubblicata nella « *Fletorja Zyrtare* » n. 15 del 18 aprile 1925;

Con riferimento all'Accordo esecutivo primo, stipulato il 15 marzo 1925 fra le parti suddette, recante la firma del Ministro per le finanze e ad interim per gli affari esteri, S. E. Mufid bey Libohova, del Ministro per i lavori pubblici, S. E. Konstantin Kotta, e del Ministro di grazia e giustizia S. E. Pietro Poga, col quale il Governo Albanese stabiliva di affidare a propri rappresentanti a Roma il mandato di definire gli accordi per la concessione del prestito di cinquanta milioni di franchi oro previsto all'art. 19 della citata Convenzione;

Con riferimento alla procura speciale rilasciata il 16 marzo 1925 dal Governo Albanese a S. E. Ekrem bey Libohova, Ministro plenipotenziario della Repubblica di Albania presso S. M. il Re d'Italia, in virtù della quale si conferivano a S. E. Ekrem bey Libohova i pieni poteri per stabilire tutti gli accordi relativi al detto prestito;

Fra il Governo della Repubblica d'Albania, rappresentato dal Ministro per le finanze e ad interim per gli affari esteri, S. E. Mufid bey Libohova, e per esso dal Ministro plenipotenziario S. E. Ekrem bey Libohova, da una parte, ed il grand'ufficiale Mario Alberti, Ministro plenipotenziario onorario, in rappresentanza del Gruppo finanziario italiano di cui nella predetta Convenzione 15 marzo 1925 e della Società per lo sviluppo economico dell'Albania con sede in Roma, dall'altra parte, resta stabilito e convenuto quanto segue:

Art. 1.

Allo scopo di assicurare i mezzi finanziari per l'esecuzione delle più importanti opere pubbliche, che dovranno essere eseguite in Albania, verrà emesso un prestito che si intitolerà: « Prestito per i lavori pubblici dell'Albania, 7,50 per cento 1925 ».

Il ricavato di tale prestito dovrà essere di franchi oro cinquanta milioni o equivalente in altra valuta. A termine dell'art. 22 della precitata Convenzione base, come pure in virtù dell'Accordo esecutivo primo, firmato il 15 marzo 1925 a Tirana dalle LL. EE. Mufid bey Libohova, Konstantin Kotta e Pietro Poga per il Governo Albanese e dal gr. uff. Mario Alberti per il Gruppo finanziario italiano, il ricavato di detto Prestito dovrà servire unicamente per la costruzione di porti, ponti e strade, per opere di bonifica, prosciugamento di stagni, paludi e altri lavori d'interesse per lo sviluppo agricolo del Paese, per costruzione di ferrovie, opere idroelettriche, impianti telefonici e telegrafici, sfruttamento di boschi.

Come previsto dall'Accordo esecutivo secondo, di data 15 marzo 1925 e recante le firme delle LL. EE. Libohova, Kotta, Poga e Alberti, il Governo Albanese fornirà alla Società per lo sviluppo economico dell'Albania l'elenco completo di tutte le opere pubbliche che potranno essere eseguite col ricavo del Prestito. La Società per lo sviluppo economico dell'Albania si accorderà col Governo Albanese per determinare l'ordine di precedenza dei diversi lavori. Sarà in facoltà della Società per lo sviluppo economico dell'Albania di proporre, a titolo consultivo, al Governo Albanese l'esecuzione di eventuali opere, anche non previste nell'elenco sopra considerato.

Nell'attuazione delle opere pubbliche prescelte, lo Stato Albanese si affiderà alla Banca nazionale d'Albania per provocare e ricevere le offerte necessarie. Tali offerte saranno esaminate dalla Banca insieme con una Commissione nominata dal Governo Albanese.

Dovrà venir prescelta l'offerta più conveniente da tutti i punti di vista per lo Stato Albanese e cioè quella comportante le migliori condizioni di prezzo, congiunte alla maggiore serietà, capacità tecnica e garanzia finanziaria dell'impresa presentatrice. Per l'esame di tali offerte la Banca e la Commissione potranno scegliere il sistema che riterranno il più adatto, quale ad esempio quello di pubblici incanti con offerte a busta chiusa.

In ogni caso la Banca nazionale d'Albania, come è previsto negli articoli 23 e 26 della citata Convenzione base, avrà la preferenza di assegnare alla Società per lo sviluppo economico dell'Albania o alle società alla medesima affiliate o con essa connesse, i lavori messi in gara e ciò sempre alle condizioni le migliori per lo Stato Albanese sotto tutti gli aspetti sopra precisati.

Alle società aggiudicatarie delle opere pubbliche che saranno eseguite come sopra previsto e in particolare alle società di costruzioni stradali, dovrà essere fatta viva e particolare raccomandazione di servirsi, nella più larga misura possibile, di imprenditori, cottimisti e mano d'opera albanese. Dette società dovranno però impiegare, sempre che possibile, mano d'opera albanese, nella proporzione d'almeno il 75 per cento. Gli esperti tecnici potranno essere albanesi o di altra nazionalità.

I pagamenti delle opere pubbliche e dei lavori, che verranno eseguiti col ricavato del Prestito, saranno effettuati, su ordine scritto del Governo Albanese, dalla Società per lo sviluppo economico dell'Albania, la quale depositerà il ricavo del Prestito presso la Banca nazionale d'Albania, o presso una delle principali banche italiane, se al momento della emissione del prestito la Banca nazionale d'Albania non avrà iniziato la sua attività.

In virtù dell'Accordo esecutivo quarto, del 15 marzo 1925, firmato dalle LL. EE. Libohova, Kotta, Poga ed Alberti, il ricavato del Prestito non sarà mai utilizzato per la manutenzione delle opere pubbliche, poichè il Governo Albanese provvederà coi propri mezzi a tale manutenzione.

Art. 2.

Il rimborso del capitale obbligazioni del « Prestito per i lavori pubblici dell'Albania 7,50 per cento 1925 » come pure il pagamento dei relativi interessi vengono garantiti dallo Stato Albanese per mezzo dei seguenti cespiti, che il Governo Albanese con la presente dichiara solennemente e irrevocabilmente liberi attualmente e non soggetti in avvenire ad alcun altro onere, diritto, pegno, garanzia, gravame di qualsiasi natura e specie; il prodotto di tali cespiti è assegnato dal Governo Albanese in garanzia del Prestito, in modo esclusivo, inalienabile e irrevocabile, sino al totale ammortamento del Prestito stesso:

Entrate doganali con un provento di sei milioni di franchi oro all'anno. Monopoli dello Stato sul sale, sulla carta da sigarette, sulle carte da giuoco e sui fiammiferi con un gettito previsto di franchi oro due milioni e mezzo, ossia complessivamente franchi oro otto milioni e mezzo.

In base a tale assegnazione di garanzia, il Governo Albanese rilascia sino alla scadenza del Prestito, mandato ad esigere, in favore della Società per lo sviluppo economico dell'Albania per tutte le annualità ammortamenti e spese del Prestito. Tali pagamenti avverranno mensilmente, in favore della Società per lo sviluppo economico dell'Albania, Roma — cui spetta il servizio del Prestito — con prelevamenti da effettuarsi sulle entrate doganali e dei monopoli assegnati in garanzia, con diritto di prelazione assoluta e irrevocabile in confronto di qualsiasi altro onere e gravame.

Qualora per una ragione qualsiasi, l'ammontare di un qualsivoglia mandato non fosse versato alle scadenze indicate, per il fatto stesso del mancato pagamento si intendono dovuti a favore della Società per lo sviluppo economico dell'Albania, oltre a tutte le spese che la Società dovesse al riguardo sostenere, gli interessi di mora nella ragione del 2 per cento sopra il tasso del Prestito e comunque non meno del 2 per cento sopra il tasso ufficiale di sconto della Banca nazionale d'Albania. L'ammontare di tali interessi di mora e delle spese andrà a formare parte integrante del Prestito e si intenderanno estese agli stessi tutte le garanzie e i privilegi contemplati per le rate di ammortamento.

Il Governo Albanese iscriverà annualmente nel passivo del suo bilancio, fra le spese inderogabili, e per tutto il periodo dell'ammortamento, le annualità dovute al servizio del Prestito.

Nel caso che in seguito ad una diminuzione del gettito delle tasse, imposte e dei dazi in questione, la somma prevista di franchi oro otto milioni e mezzo subisse riduzione, lo Stato Albanese sarà obbligato a colmare il deficit con l'assegnazione di proventi di altre imposte o entrate e con altre attività.

Il Governo Albanese si impegna, solennemente e irrevocabilmente, a non apportare per la durata del presente contratto delle modificazioni che possano far diminuire il gettito complessivo delle entrate doganali assegnate e conferite in garanzia del Prestito, senza prima essersi accordato colla Società per lo sviluppo economico dell'Albania, al fine di assegnare a garanzia del prestito stesso altre entrate o attività di gradimento della Società.

Art. 3.

Le obbligazioni del « Prestito per i lavori pubblici dell'Albania » saranno emesse, a scelta del Gruppo finanziario italiano e per esso del gr. uff. Mario Alberti, in una o nell'altra delle seguenti due forme:

*a*) obbligazioni dirette dallo Stato Albanese, munite delle garanzie indicate nell'articolo precedente;

*b*) obbligazioni emesse dalla Società per lo sviluppo economico dell'Albania con sede in Roma (Albany's Economic Development Corporation; Compagnie pour le développement économique d'Albanie; Shoqnija per shvillimin ekonomik të Shqipniës), in favore delle quali lo Stato Albanese assegnerà le stesse garanzie previste dall'articolo precedente e tali e quali come se la loro attribuzione avesse riguardato obbligazioni dirette dallo Stato Albanese.

Il Gruppo finanziario italiano e per esso il gr. uff. Mario Alberti dovranno comunicare al Governo Albanese, almeno dieci giorni avanti quello dell'emissione dell'intero prestito e di ciascuna delle eventuali sue diverse serie, con lettera raccomandata, la forma prescelta per il Prestito stesso e serie del medesimo.

Le obbligazioni del « Prestito per i lavori pubblici dell'Albania », in qualsiasi delle due forme emesse, saranno ricevute dalle casse dello Stato Albanese come cauzione e garanzia, e potranno essere impiegate in Albania per fondazioni, impieghi pupillari, depositi giudiziali.

A cura della Società per lo sviluppo economico dell'Albania ed a spese del Governo d'Albania verrà provveduto a far quotare le obbligazioni del Prestito sui principali mercati.

Art. 4.

Il Prestito per i lavori pubblici dell'Albania sarà diviso in obbligazioni da franchi oro cinquanta e loro multipli. Ottantacinque per cento delle obbligazioni per il prestito dovranno essere emesse in franchi oro, le obbligazioni restanti potranno eventualmente essere emesse in valute diverse dal franco oro ed in tal caso avranno il taglio arrotondato dell'equivalente di franchi oro cinquanta (per es. lire italiane 200 o 250, dollari 10, franchi svizzeri 50, ecc.) e loro multipli.

Le obbligazioni saranno redatte nelle lingue albanese e italiana. Sarà però in facoltà della Società per lo sviluppo economico dell'Albania di aggiungervi altresì le traduzioni nelle lingue inglese, francese e tedesca. In caso di divergenza fra i testi, farà fede il testo italiano, tanto nei riguardi del presente contratto quanto in quelli dei portatori dei titoli.

Le obbligazioni saranno al portatore.

Il Prestito potrà essere emesso in una sola volta, oppure in una o più serie, a scelta della Società per lo sviluppo economico dell'Albania.

L'ammontare totale autorizzato del Prestito sarà l'ammontare nominale in franchi oro, necessario per produrre un ricavato effettivo netto di cinquanta milioni di franchi oro, non comprese le spe-

se di emissione, di negoziazione e di rimessa, che verranno aggiunte all'ammontare nominale e coperte nell'istesso modo.

Spetterà alla Società per lo sviluppo economico dell'Albania di fissare d'accordo col Governo Albanese, in una convenzione da stipulare prima dell'emissione del Prestito o delle diverse serie del Prestito stesso, la cifra precisa di tale ammontare nominale.

La Società per lo sviluppo economico dell'Albania con lettera raccomandata (da comunicarsi al Ministero albanese delle finanze entro un mese dalla data d'emissione del Prestito, o delle diverse serie del Prestito) dovrà accreditare il ricavato del Prestito su di un conto intestato al Fondo per i lavori pubblici dell'Albania e precisamente, a sua scelta, sia in franchi oro, sia nel loro equivalente in lire italiane al corso del denaro per il dollaro, alla Borsa di Roma, all'epoca o alle epoche d'emissione del Prestito o delle diverse serie del Prestito medesimo. Sul conto stesso il Governo Albanese disporrà conformemente a quanto stabilito nell'articolo primo della presente Convenzione.

Art. 5.

Le obbligazioni del « Prestito per i lavori pubblici dell'Albania » porteranno l'interesse del 7.50 per cento netto annuo, pagabile semestralmente il 2 gennaio (n. s.) e il 1° luglio (n. s.) di ciascun anno a Roma e in quelle altre piazze che la Società per lo sviluppo economico dell'Albania designerà. Ciascun coupon sarà pagabile a scelta del presentatore della cedola maturata, sia in franchi oro, sia nella eventuale altra valuta, nella quale la rispettiva serie del Prestito sarà stata originariamente emessa (ossia in franchi oro, se emessa in franchi oro; in franchi oro oppure in lire italiane, se emessa in lire italiane; in franchi oro oppure in dollari, se emessa in dollari; in franchi oro oppure in franchi svizzeri, se emessa in franchi svizzeri, ecc. ecc.). Le eventuali differenze di cambio che per avventura potessero verificarsi per effetto di questa opzione riservata ai portatori delle obbligazioni del Prestito, saranno regolate dal Governo Albanese, a semplice richiesta della Società per lo sviluppo economico dell'Albania, al più tardi entro un mese dall'invio, con lettera raccomandata, di tale richiesta.

Il primo coupon porterà la data del 2 gennaio 1926.

I fondi necessari per il pagamento di ogni semestralità di coupons e ammortamento dovranno trovarsi a libera e completa disposizione della Società per lo sviluppo economico dell'Albania sei settimane avanti la scadenza, in difetto di che avranno decorrenza gli interessi di mora.

La Società per lo sviluppo economico dell'Albania è autorizzata a prelevare sul ricavato del Prestito una somma eguale al fabbisogno necessario per il pagamento degli interessi e degli ammortamenti nel primo anno.

Art. 6.

Il rimborso del « Prestito per i lavori pubblici dell'Albania » verrà effettuato dalla Società per lo sviluppo economico dell'Albania a sua scelta, sia mediante acquisto in Borsa, sia mediante estrazione delle obbligazioni, ed in entrambi i casi in base al piano di ammortamento calcolato in quarant'anni e reso pubblico a tergo delle obbligazioni stesse. Esso è riprodotto in chiusa al presente articolo.

Le estrazioni si faranno in Roma, presso la sede della Società per lo sviluppo economico dell'Albania, il 15 marzo e il 15 settembre di ciascun anno, per cura del Consiglio di amministrazione di detta Società, con le consuete formalità, e alla presenza di un notaio. All'estrazione potrà di diritto intervenire un rappresentante della Legazione d'Albania a Roma. Il pagamento delle obbligazioni estratte si farà in occasione del pagamento del successivo coupon. I titoli estratti cesseranno di fruttare interesse dopo la data fissata per il rimborso del capitale.

Il rimborso delle obbligazioni estratte sarà fatto alla pari, a scelta del portatore dell'obbligazione, sia in franchi oro, sia nell'eventuale altra valuta di emissione della obbligazione. Le eventuali differenze di cambio che per avventura potessero verificarsi saranno regolate dal Governo Albanese, a semplice richiesta della Società per lo sviluppo economico dell'Albania, al più tardi entro un mese dall'invio, con lettera raccomandata, di tale richiesta.

La prima estrazione delle obbligazioni del Prestito potrà farsi anche dopo il 15 settembre 1925, però entro il mese di dicembre dello stesso anno.

Al momento del rimborso, le obbligazioni estratte dovranno essere munite di tutti i coupons non scaduti alla data fissata per il rimborso. I coupons eventualmente mancanti saranno dedotti dall'importo da rimborsare al portatore del titolo estratto.

Il risultato delle estrazioni sarà pubblicato, a spese del Governo Albanese, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale Albanese* e nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia, anche su quegli altri giornali che la Società per lo sviluppo economico dell'Albania riterrà opportuno nell'interesse dei portatori.

I coupons scaduti, che non saranno stati presentati all'incasso nei cinque anni che seguiranno la data delle loro scadenze, come pure le obbligazioni estratte e non presentate all'incasso nei dieci anni che seguiranno il giorno della pubblicazione del loro sorteggio nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia s'intenderanno prescritti in favore della Società.

**Ammortamento in un periodo di 40 anni per ogni milione iniziale con rata costante semestrale posticipata al tasso del 7,50 % annuo**

(Rata semestrale 39,581,84).

| Semestri | Capitale iniziale | AMMORTAMENTO | | Capitale residuo | Semestri |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Interessi | Capitale | | |
| 0 | 1,000,000.00 | 37,500.00 | 2,081.84 | 997,918.16 | 1 |
| 1 | 997,918.16 | 37,421.93 | 2,159.91 | 995,758.25 | 2 |
| 2 | 995,758.25 | 37,340.93 | 2,240.91 | 993,517.34 | 3 |
| 3 | 993,517.34 | 37,256.90 | 2,324.94 | 991,192.40 | 4 |
| 4 | 991,192.40 | 37,169.71 | 2,412.13 | 988,780.27 | 5 |
| 5 | 988,780.27 | 37,079.26 | 2,502.58 | 986,277.69 | 6 |
| 6 | 986,277.69 | 36,985.41 | 2,596.43 | 983,681.26 | 7 |
| 7 | 983,681.26 | 36,888.05 | 2,693.79 | 980,987.47 | 8 |
| 8 | 980,987.47 | 36,787.03 | 2,794.81 | 978,192.66 | 9 |
| 9 | 978,192.66 | 36,682.22 | 2,899.62 | 975,293.05 | 10 |
| 10 | 975,293.05 | 36,573.49 | 3,008.35 | 972,284.70 | 11 |
| 11 | 972,284.70 | 36,460.68 | 3,121.16 | 969,163.54 | 12 |
| 12 | 969,163.54 | 36,343.63 | 3,238.21 | 965,925.33 | 13 |
| 13 | 965,925.33 | 36,222.20 | 3,359.64 | 962,565.69 | 14 |
| 14 | 962,565.69 | 36,096.21 | 3,485.63 | 959,080.06 | 15 |
| 15 | 959,080.06 | 35,965.50 | 3,616.34 | 955,463.72 | 16 |
| 16 | 955,463.72 | 35,829.89 | 3,751.95 | 951,711.77 | 17 |
| 17 | 951,711.77 | 35,689.19 | 3,892.65 | 947,819.12 | 18 |
| 18 | 947,819.12 | 35,543.22 | 4,038.62 | 943,780.50 | 19 |
| 19 | 943,780.50 | 35,391.77 | 4,190.07 | 939,590.43 | 20 |
| 20 | 939,590.43 | 35,234.64 | 4,347.21 | 935,243.22 | 21 |
| 21 | 935,243.22 | 35,071.62 | 4,510.22 | 930,733.00 | 22 |
| 22 | 930,733.00 | 34,902.49 | 4,679.36 | 926,053.64 | 23 |
| 23 | 926,053.64 | 34,727.01 | 4,854.83 | 921,198.81 | 24 |
| 24 | 921,198.81 | 34,544.94 | 5,036.90 | 916,161.91 | 25 |
| 25 | 916,161.91 | 34,356.07 | 5,225.78 | 910,936.13 | 26 |
| 26 | 910,936.13 | 34,160.11 | 5,421.74 | 905,514 39 | 27 |
| 27 | 905,514.39 | 33,956.79 | 5,625.05 | 899,889.34 | 28 |
| 28 | 899,889.34 | 33,745.85 | 5,836.00 | 894,053.34 | 29 |
| 29 | 894,053.34 | 33,527.00 | 6,054.84 | 887,998.50 | 30 |
| 30 | 887,998.50 | 33,299.95 | 6,281.90 | 881,716.60 | 31 |
| 31 | 881,716.60 | 33,064.38 | 6,517.47 | 875,199.13 | 32 |
| 32 | 875,199.13 | 32,819.97 | 6,761.88 | 838,437.25 | 33 |
| 33 | 868,437.25 | 32,566.40 | 7,015.45 | 861,421.80 | 34 |
| 34 | 861,421.80 | 32,303.32 | 7,278.53 | 854,143.27 | 35 |
| 35 | 854,143.27 | 32,030.38 | 7,551.46 | 846,591.81 | 36 |
| 36 | 846,591.81 | 31,747.20 | 7,834.65 | 838,757.16 | 37 |
| 37 | 838,757.16 | 31,453.40 | 8,128.44 | 830,628.72 | 38 |
| 38 | 830,628.72 | 31,148.58 | 8,433.27 | 822,195.45 | 39 |
| 39 | 822,195.45 | 30,852.33 | 8,749.51 | 813,445.94 | 40 |

| Semestri | Capitale iniziale | AMMORTAMENTO | | Capitale residuo | Semestri |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Interessi | Capitale | | |
| 40 | 813,445.94 | 30,504.23 | 9,077.62 | 804,368.32 | 41 |
| 41 | 804,368.32 | 30,163.82 | 9,418.02 | 794,950.30 | 42 |
| 42 | 794,950.30 | 29,810.64 | 9,771.21 | 785,179.09 | 43 |
| 43 | 785,179.09 | 29,444.22 | 10,137.62 | 775,041.47 | 44 |
| 44 | 775,041.47 | 29,064.06 | 10,517.79 | 764,523.68 | 45 |
| 45 | 764,523.68 | 28,669.64 | 10,912.20 | 753,611.48 | 46 |
| 46 | 753,611.48 | 28,260.44 | 11,321.41 | 742,290.07 | 47 |
| 47 | 742,290.07 | 27,835.88 | 11,745.96 | 730,544.11 | 48 |
| 48 | 730,544.11 | 27,395.41 | 12,186.44 | 718,357.67 | 49 |
| 49 | 718,357.67 | 26,938.42 | 12,643.42 | 705,714.25 | 50 |
| 50 | 705,714.25 | 26,464.29 | 13,117.56 | 692,596.69 | 51 |
| 51 | 692,596.69 | 25,972.38 | 13,609.46 | 678,987.23 | 52 |
| 52 | 678,987.23 | 25,462.03 | 14,119.82 | 664,867.41 | 53 |
| 53 | 664,867.41 | 24,932.54 | 14,649.30 | 650,218.11 | 54 |
| 54 | 650,218.11 | 24,383.19 | 15,198.66 | 635,019.45 | 55 |
| 55 | 635,019.45 | 23,813.24 | 15,768.60 | 619,250.85 | 56 |
| 56 | 619,250.85 | 23,221.91 | 16,359.93 | 602,890.92 | 57 |
| 57 | 602,890.92 | 22,608.42 | 16,973.42 | 585,917.50 | 58 |
| 58 | 585,917.50 | 21,971.91 | 17,609.94 | 568,307.56 | 59 |
| 59 | 568,307.56 | 21,311.54 | 18,270.30 | 550,037.26 | 60 |
| 60 | 550,037.26 | 20,626.41 | 18,955.44 | 531,081.82 | 61 |
| 61 | 531,081.82 | 19,915.58 | 19,666.26 | 511,415.56 | 62 |
| 62 | 511,415.56 | 19,178.09 | 20,403.76 | 491,011.80 | 63 |
| 63 | 491,011.80 | 18,412.95 | 21,168.89 | 469,842.91 | 64 |
| 64 | 469,842.91 | 17,619.12 | 21,962.73 | 447,880.18 | 65 |
| 65 | 447,880.18 | 16,795.52 | 22,786.32 | 425,093.86 | 66 |
| 66 | 425,093.86 | 15,941.03 | 23,640.82 | 401,453.04 | 67 |
| 67 | 401,453.04 | 15,054.50 | 24,527.34 | 376,925.70 | 68 |
| 68 | 376,925.70 | 14,134.72 | 25,447.13 | 351,478.57 | 69 |
| 69 | 351,478.57 | 13,180.46 | 26,401.38 | 325,077.19 | 70 |
| 70 | 325,077.19 | 12,190.40 | 27,391.44 | 297,685.75 | 71 |
| 71 | 297,685.75 | 11,163.23 | 28,418.62 | 269,267.13 | 72 |
| 72 | 269,267.13 | 10,097.53 | 29,484.31 | 239,782.82 | 73 |
| 73 | 239,782.82 | 8,991.87 | 30,589.98 | 209,192.84 | 74 |
| 74 | 209,192.84 | 7,844.74 | 31,737.10 | 177,455.74 | 75 |
| 75 | 177,455.74 | 6,654.60 | 32,927.25 | 144,528.49 | 76 |
| 76 | 144,528.49 | 5,419.83 | 34,162.02 | 110,366.47 | 77 |
| 77 | 110,366.47 | 4,138.75 | 35,443.09 | 74,923.38 | 78 |
| 78 | 74,923.38 | 2,809.64 | 36,772.21 | 38,151.17 | 79 |
| 79 | 38,151.17 | 1,430.68 | 38,151.17 | — | 80 |

Art. 7.

Il Governo Albanese s'impegna solennemente ed irrevocabilmente di non gravare mai con alcuna imposta, tassa bollo od altro onere, fiscale o di qualsiasi altra natura, diretto o indiretto, nè con qualsiasi conversione, modificazione o riduzione — che non siano liberamente e interamente accettate dalla Società per lo sviluppo economico dell'Albania — il capitale, gli interessi e i rimborsi dei titoli del « Prestito per i lavori pubblici dell'Albania » o delle diverse serie del Prestito stesso. Del pari, esso non potrà gravare con alcun diritto di tassa, imposta, bollo, o altro onere ogni altro atto o documento relativo al detto Prestito, che sarà sempre esente da ogni diritto di registro. Ugualmente esenti da qualsiasi onere e diritto saranno tutti gli atti e documenti ai quali eventualmente si dovesse ricorrere in caso di mora nel pagamento degli interessi e degli ammortamenti del Prestito.

Il capitale e gli interessi delle obbligazioni del « Prestito per i lavori pubblici dell'Albania » saranno pagabili così in tempo di guerra come in tempo di pace, sia che i portatori dei titoli appartengano a uno Stato amico o nemico dello Stato Albanese.

Il Governo Albanese non potrà, in alcun caso, impadronirsi di tali titoli, metterli sotto sequestro, o confiscarli e neppure assoggettarne i capitali e gli interessi a qualsivoglia gravame, deduzione o ipoteca.

Art. 8.

Le spese inerenti alla emissione, impressione, stampa e propaganda del Prestito andranno a carico del Governo Albanese e il loro ammontare sarà aggiunto all'ammontare nominale del Prestito da emettersi, conformemente al disposto dell'art. 4.

Del pari, stanno a carico del Governo Albanese e andranno nella stessa maniera conteggiati i diritti di bollo sui titoli esteri gravanti sulle obbligazioni da emettersi nelle diverse serie e valute.

Il Governo Albanese prende pure a suo carico gli oneri fiscali che in Italia gravano o vengono a gravare i titoli del prestito e specificatamente l'imposta sulle cedole, attualmente in ragione del 15 per cento. Tale onere resta escluso per le cedole che verranno pagate in Albania. Il loro ammontare andrà ad accrescere di altrettanto l'annualità.

Tutte le pubblicazioni, presenti e future, relative al « Prestito per i lavori pubblici dell'Albania » saranno gratuitamente effettuate dalla *Gazzetta Ufficiale Albanese*, per cura del Ministero albanese per le finanze.

Art. 9.

Alla Società per lo sviluppo economico dell'Albania spetta il servizio degli interessi e degli ammortamenti del Prestito per i lavori pubblici dell'Albania in modo irrevocabile e per tutta la durata del Prestito stesso. La Società per lo sviluppo economico dell'Albania potrà designare altri sportelli di pagamento, sia in Italia sia in altri Paesi.

Il Governo Albanese bonificherà alla Società per lo sviluppo economico dell'Albania, per l'esecuzione del servizio degli interessi e degli ammortamenti, una commissione del mezzo per cento semestrale sull'annualità stessa.

Art. 10.

La Società per lo sviluppo economico dell'Albania è autorizzata, al fine di facilitare la pronta emissione del Prestito per i lavori pubblici dell'Albania, a emettere o a far emettere dei certificati provvisori di detto Prestito. Il costo degli stessi, compresi i bolli, ecc., è a carico del Governo Albanese.

I titoli definitivi porteranno il facsimile della firma del Ministro albanese per le finanze, che a tal effetto designerà un suo incaricato per il controllo dei titoli emessi, nel posto che gli sarà indicato dalla Società per lo sviluppo economico dell'Albania. Lo scambio dei certificati provvisori contro titoli definitivi sarà effettuato dalla Società per lo sviluppo economico dell'Albania, ma per conto del Governo Albanese; le relative spese di stampa, posta, assicurazione, provvigioni alle banche saranno dedotte dal ricavato del Prestito stesso.

Art. 11.

Ad ogni e qualunque effetto, il Governo Albanese si impegna fin d'ora a riconoscere la Società per lo sviluppo economico dell'Albania oppure i fiduciari da essa designati quali rappresentanti legittimi dei portatori del « Prestito per i lavori pubblici dell'Albania », tanto se emesso nella forma di dirette obbligazioni dello Stato Albanese, quanto se emesso nella forma di obbligazioni della medesima Società per lo sviluppo economico dell'Albania, con assegnazione da parte dello Stato Albanese delle garanzie stabilite dall'art. 2 della presente Convenzione.

Art. 12.

Qualsiasi contestazione possa sorgere fra il Governo Albanese e il Gruppo finanziario italiano o la Società per lo sviluppo econo-

mico dell'Albania in rapporto all'esecuzione o all'interpretazione del presente contratto, sarà risolta da un giudizio arbitrale composto di un arbitro designato dal Governo Albanese e di un arbitro nominato dalla Società per lo sviluppo economico dell'Albania o dai suoi aventi causa. In caso di disaccordo verrà nominato un terzo arbitro, prescelto dai primi due arbitri, oppure designato dal presidente della Suprema Corte giudiziaria della Svizzera. La decisione del Collegio arbitrale così costituito sarà definitiva fra le parti.

Art. 13.

Firmato dai su nominati, in duplice copia ad un solo effetto e in lingua italiana, come conosciuta da entrambi i firmatari.

Roma, 29 maggio 1925.

MARIO ALBERTI. EKREM BEY LIBOHOVA.

*Annesso 2 al R. decreto-legge n. 249.*

**Accordo esecutivo per il Prestito per i lavori pubblici dell'Albania stipulato il 26 luglio 1925 fra il Governo Albanese e la Società per lo sviluppo economico dell'Albania, in base all'art. 4 della Convenzione 29 maggio 1925 ed in seguito a deliberazione del Consiglio dei Ministri albanesi n. 367 del 26 luglio 1925.**

Fra il Governo Albanese, rappresentato da S. E. il Ministro per le finanze e *ad interim* per gli affari esteri, Mufid bey Libohova,

da una parte,

il Gruppo finanziario italiano di cui nella Convenzione bancaria del 15 marzo 1925 (*Fletorja Zyrtare* n. 15, 18 aprile 1925) e la Società per lo sviluppo economico dell'Albania, con sede in Roma, rappresentati entrambi dal gr. uff. Mario Alberti, Ministro plenipotenziario onorario, e per esso dall'avv. cav. uff. Amedeo Gambino,

dall'altra parte,

fatto riferimento alla precitata Convenzione, e richiamata la Convenzione per il « Prestito per i lavori pubblici dell'Albania 7.50 per cento, 1925 » di cinquanta milioni di franchi oro, stipulata fra le medesime parti il 29 maggio 1925, pubblicata nella *Fletorja Zyrtare* n. 36 del 12 luglio 1925, ed in sua esecuzione, resta stabilito e convenuto quanto segue:

Articolo primo.

Con riferimento all'art. 3 della citata Convenzione per il Prestito, il Gruppo finanziario italiano provvederà ad effettuare l'emissione di obbligazioni della Società per lo sviluppo economico dell'Albania, secondo quanto indicato alla lettera *b*) del detto articolo.

Il Gruppo finanziario italiano farà ogni sforzo al fine di riuscire a collocare l'intero Prestito.

I termini d'impegno per l'emissione restano però quelli previsti nel medesimo art. 19 della Convenzione base 15 marzo 1925. In caso di emissione di serie diverse, il Gruppo finanziario italiano si riserva la ulteriore libertà di scelta quanto al tipo delle obbligazioni da emettere.

Articolo secondo.

Il testo della formula di garanzia da parte dello Stato Albanese, con espressa dichiarazione di assegnazione in garanzia dei proventi delle dogane e dei monopoli del sale, della carta da sigarette, delle carte da giuoco e dei fiammiferi, in armonia con la Convenzione base 15 marzo e colla Convenzione per il Prestito, sarà comunicato dalla Società per lo sviluppo economico dell'Albania al Ministro per le finanze albanese, che dovrà immediatamente pubblicarlo nella *Gazzetta Ufficiale* di Albania.

Articolo terzo.

Conformemente all'art. 4 della Convenzione per il Prestito resta stabilito che il corso d'assunzione, da parte del Gruppo finanziario italiano, delle obbligazioni del « Prestito per i lavori pubblici dell'Albania 7.50 per cento, 1925 », da emettere dalla Società per lo sviluppo economico dell'Albania, è del 75 per cento per la prima serie del Prestito o per l'intero Prestito se ne riuscirà il collocamento in una volta sola.

Qualora l'emissione dovesse avvenire in più serie, e precisamente nella misura indicata all'art. 19 della Convenzione base 15 marzo 1925, il corso di assunzione e di emissione delle future serie resta da fissarsi in ulteriori convenzioni da stipularsi, avanti l'emissione delle serie medesime, fra il Gruppo finanziario italiano, o per esso la Società per lo sviluppo economico dell'Albania, e il Governo Albanese, restando sempre fermo il tasso di interesse del 7.50 per cento.

Articolo quarto.

Con riferimento all'art. 8 della Convenzione per il Prestito, le spese inerenti alla emissione, impressione, stampa e propaganda del Prestito, e che vanno a carico del Governo Albanese, sono fissate nel 2 per cento del capitale nominale da emettere. Del pari i diritti di bollo sui titoli esteri e tasse analoghe restano stabiliti per la prima serie o per tutto il Prestito, se l'emissione si farà in una sola volta, nel 2 per cento del capitale nominale da emettere.

Articolo quinto.

In base al disposto dei due articoli precedenti, il capitale nominale da emettere, per ottenere un ricavato effettivo di franchi oro cinquanta milioni, sarà di franchi oro 70,500,000 (settanta milioni cinquecento mila). In caso di emissione di una prima serie di franchi oro sette milioni e mezzo effettivi, il capitale nominale da emettere sarà di franchi oro 10,600,000 (dieci milioni seicento mila).

Pertanto, in base alla tabella per gli ammortamenti ed interessi contenuta in chiusa all'art. 6 della Convenzione per il Prestito — tenuto conto di quanto stabilito agli articoli 8 e 9 della Convenzione stessa — l'annualità che il Governo Albanese dovrà corrispondere alla Società per lo sviluppo economico dell'Albania sarà di franchi oro 6,474,000 (sei milioni quattrocentosettantaquattro mila) l'anno, ossia di franchi oro 539,500 (cinquecentotrentanove mila cinquecento) al mese, in caso di emissione dell'intero Prestito; oppure di franchi oro 973,400 (novecentosettantatre mila quattrocento) l'anno, ossia di franchi oro 81,116 (ottantun mila centosedici) al mese, in caso di emissione di una prima serie di sette milioni e mezzo di franchi oro.

A titolo di bonifico dette annualità vengono rispettivamente ridotte nella misura seguente: franchi oro 6,400,000 (sei milioni quattrocento mila) l'anno, ossia 533,000 (cinquecentotrentatre mila) al mese in caso di emissione dell'intero Prestito; franchi oro 962,000 (novecentosessantadue mila) l'anno, ossia 80,000 al mese, in caso di emissione di una prima serie di franchi oro sette milioni e mezzo.

Le annualità verranno corrisposte in dodici rate mensili nella misura sopra indicata.

Il Governo Albanese resta esonerato dal pagamento della prima annualità, ossia di quella relativa al secondo semestre 1925 ed al primo semestre 1926, dato che la Società per lo sviluppo economico dell'Albania è autorizzata, in base all'art. 5 della Convenzione per il Prestito, a prelevare detta annualità sul ricavato del Prestito. Il Governo Albanese inizierà il pagamento delle predette rate mensili a partire dal 15 giugno 1926, di modo che i fondi occorrenti al pagamento del terzo coupon si troveranno a disposizione della Società per lo sviluppo economico dell'Albania entro il 15 novembre 1926, ossia sei settimane avanti la data di pagamento del coupon stesso, che scade il 2 gennaio 1927.

Col pagamento della quarantesima annualità il Prestito sarà completamente estinto e nessun onere, pegno, garanzia, ipoteca od altro graverà a tale titolo sulle dogane d'Albania e sui monopoli albanesi del sale, della carta da sigarette, delle carte da giuoco e dei fiammiferi.

Conformemente al disposto dell'art. 3 della Convenzione per il Prestito, il Governo Albanese avrà a corrispondere altresì le eventuali differenze di cambio, le spese per la pubblicazione nei giornali degli elenchi di estrazione dei titoli sorteggiati e le spese per la quotazione del Prestito alle principali Borse.

Articolo sesto.

Il Governo Albanese provvederà — e a ciò si impegna con la presente in modo assoluto ed irrevocabile — ad emanare subito le necessarie norme e a dar completa e pronta esecuzione a tutti quegli atti, a tutte quelle formalità e a tutte quelle disposizioni che risultassero necessarie o utili — e che la Società per lo sviluppo economico dell'Albania chiedesse — per l'attuazione pratica di quanto previsto nella Convenzione base del 15 marzo 1925, nei successivi accordi esecutivi, nella Convenzione per il Prestito e nel presente accordo.

Articolo settimo.

Verificandosi casi di forza maggiore come guerre, rivoluzioni, conflagrazioni, il Gruppo finanziario italiano resta fin d'ora sciolto da qualsiasi impegno per l'assunzione e l'emissione del Prestito. Sarà però in sua facoltà di riprendere in esame l'operazione, qualora tale sua intenzione faccia nota al Governo Albanese entro sei mesi dalla completa cessazione del verificatosi caso di forza maggiore.

Articolo ottavo.

Qualsiasi contestazione possa sorgere fra il Governo Albanese e il Gruppo finanziario italiano o la Società per lo sviluppo economico dell'Albania in rapporto all'esecuzione o all'interpretazione del presente Accordo, sarà risolta da un giudizio arbitrale, come stabilito dall'art. 12 della Convenzione per il Prestito.

Articolo nono.

Firmato dai sunnominati, in duplice copia ad un solo effetto, e in lingua italiana, nota ai firmatari.

Tirana, li 26 luglio 1925.

p. MARIO ALBERTI: A. GAMBINO. MUFID LIBOHOVA.

---

*Annesso 3 al R. decreto-legge n. 249.*

**Dichiarazione di garanzia per il Prestito per i lavori pubblici dell'Albania pubblicata dal Governo Albanese nella « Gazzetta Ufficiale Albanese » (Fletorja Zyrtare) n. 53 del 26 marzo e n. 56 del 1° aprile 1926.**

In relazione al « Prestito per i lavori pubblici dell'Albania » emesso dalla Società per lo sviluppo economico dell'Albania, per un ricavato netto complessivo di franchi oro 50,000,000 (cinquanta milioni) in base alle convenzioni stipulate dalla Società stessa col Governo Albanese, il 15 marzo 1925 ed il 29 maggio 1925, ratificate dal Parlamento Albanese nelle sedute della Camera dei deputati in data 23 giugno 1925 e del Senato in data 5 luglio 1925, promulgate e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale Albanese* (Fletorja Zyrtare) n. 36 del 12 luglio 1925 e n. 40 del 31 luglio 1925;

Il Governo Albanese dichiara che il rimborso del capitale delle obbligazioni del Prestito stesso, come pure il pagamento dei relativi interessi sono garantiti dallo Stato Albanese per mezzo dei seguenti cespiti, che il Governo Albanese con la presente dichiara solennemente ed irrevocabilmente liberi attualmente e non soggetti in avvenire ad alcun altro onere, diritto, pegno, garanzia o gravame di qualsiasi natura e specie; il prodotto di tali cespiti è assegnato dal Governo Albanese in garanzia del Prestito, in modo esclusivo, inalienabile ed irrevocabile, sino al totale ammortamento del Prestito stesso:

Entrate doganali per un provento di sei milioni di franchi oro all'anno. Monopoli dello Stato sul sale, sulla carta da sigarette, sulle carte da giuoco e sui fiammiferi con un gettito previsto di franchi oro due milioni e mezzo, ossia complessivamente franchi oro otto milioni e mezzo.

In base a tale assegnazione di garanzia, il Governo Albanese rilascia sino alla scadenza del Prestito mandato ad esigere, in favore della Società per lo sviluppo economico dell'Albania, per tutte le annualità, ammortamenti e spese del Prestito. Tali pagamenti avverranno mensilmente, in favore della Società per lo sviluppo economico dell'Albania, Roma, cui spetta il servizio del Prestito, con prelevamenti da effettuarsi sulle entrate doganali e dei monopoli assegnati in garanzia, con diritto di prelazione assoluta ed irrevocabile in confronto di qualsiasi altro onere e gravame.

Qualora, per una ragione qualsiasi, l'ammontare di un qualvoglia mandato non fosse versato alle scadenze indicate, per il fatto stesso del mancato pagamento s'intendono dovuti a favore della Società per lo sviluppo economico dell'Albania, oltre a tutte le spese che la Società dovesse al riguardo sostenere, gli interessi di mora nella ragione del 2 per cento sopra il tasso del Prestito e comunque non meno del 2 per cento sopra il tasso ufficiale di sconto della Banca nazionale d'Albania. L'ammontare di tali interessi di mora e delle spese andrà a formare parte integrante del Prestito, e si intenderanno estese agli stessi tutte le garanzie ed i privilegi contemplati per le rate di ammortamento.

Il Governo Albanese inscriverà annualmente, nel passivo del suo bilancio, fra le spese inderogabili, e per tutto il periodo dell'ammortamento, le annualità dovute al servizio del Prestito.

Nel caso che in seguito ad una diminuzione del gettito delle tasse, imposte e dei dazi in questione, la somma prevista di franchi oro otto milioni e mezzo subisse riduzione, lo Stato Albanese sarà obbligato a colmare il deficit con l'assegnazione di proventi di altre imposte o entrate e con altre attività.

Il Governo Albanese si impegna, solennemente ed irrevocabilmente, a non apportare, per la durata delle suddette convenzioni relative al presente Prestito, delle modificazioni che possano far diminuire il gettito complessivo delle entrate doganali assegnate e conferite in garanzia del Prestito, senza prima essersi accordato con la Società per lo sviluppo economico dell'Albania al fine d'assegnare a garanzia del Prestito stesso altre entrate o attività di gradimento della Società.

Il presente testo in lingua italiana fa fede quale originale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Ministro per le finanze:*
VOLPI.



Numero di pubblicazione 522.

REGIO DECRETO-LEGGE 13 febbraio 1927, n. 243.

**Ammissione di nuove merci al beneficio della importazione temporanea.**

---

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1922, n. 547;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Comitato consultivo, istituito con l'art. 1 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1313, modificato con R. decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1408;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle merci ammesse all'importazione temporanea, giusta la tabella I annessa al R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, è aggiunta la seguente:

| Qualità della merce | Scopo per il quale è concessa l'importazione temporanea | Quantità minima ammessa all'importazione temporanea | Termine massimo accordato per la riesportazione |
|---|---|---|---|
| Teste di bambola in porcellana | Per la fabbricazione di bambole complete (concessione provvisoria valevole 3 anni) | Kg. 100 | 1 anno |

Art. 2.

L'importazione temporanea dello spirito accordata in via provvisoria per due anni, per la fabbricazione dei liquori, con l'art. 1 del R. decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2120, è, alle stesse condizioni, estesa alla fabbricazione del vermut e del vino marsala.

Parimenti l'importazione temporanea del piombo in pani e in rottami, per la fabbricazione di lastre e bandelle, di spessore da 2 a 8 mm., concessa per due anni con l'art. 2 del R. decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2120, è estesa, alle medesime condizioni, alla fabbricazione di lastre e bandelle di qualunque altro spessore.

Art. 3.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad emanare le norme per l'attuazione delle concessioni previste nei precedenti articoli sino a quando non sarà provveduto con disposizioni regolamentari, ai sensi dell'art. 20 del R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, modificato dai Regi decreti-legge 14 giugno 1923, n. 1313, e 4 settembre 1924, n. 1408.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1927 - Anno V*
*Atti del Governo, registro 258, foglio 30.* — FERRETTI.

---

Numero di pubblicazione 523.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 febbraio 1927, n. 242.

**Sostituzione della tabella annessa alla legge 17 luglio 1910, n. 516, contenente esenzioni gabellarie a favore del comune di Livigno.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 516, contenente esenzioni gabellarie a favore del comune di Livigno;

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, e modificata con R. decreto-legge 11 luglio 1923, n. 1545;

Visto il decreto Ministeriale 12 dicembre 1926 emanato in virtù delle facoltà conferite dal R. decreto-legge 9 agosto 1926, n. 1482;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di mettere in armonia la detta legge con la detta tariffa;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Alla tabella annessa alla legge 17 luglio 1910, n. 516, è sostituita quella qui allegata.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1927 - Anno V*
*Atti del Governo, registro 258, foglio 29.* — FERRETTI.

**Tabella dei prodotti che dal comune di Livigno potranno essere introdotti nel territorio doganale in franchigia dei diritti di confine.**

| QUANTITÀ DEI PRODOTTI | Quantità da introdurre | | Dazio unitario | Dazio complessivo |
|---|---|---|---|---|
| | | | Lire | Lire |
| Bovi | N. | 1 | 30 — | 30 — |
| Tori | » | 1 | 40 — | 40 — |
| Vacche | » | 283 | 28 — | 7,924 — |
| Giovenche e torelli | » | 80 | 10 — | 800 — |
| Vitelli | » | 410 | 10 — | 4,100 — |
| Cavalli interi aventi al garrese un'altezza di m. 1.40 o meno | » | 10 | 300 — | 3,000 — |
| Cavalli altri | » | 10 | 225 — | 2,250 — |
| Muli | » | 7 | 35 — | 245 — |
| Asini | » | 2 | 10 — | 20 — |
| Pecore e capre | » | 156 | 4.50 | 702 — |
| Maiali di peso fino a 20 kg. | » | 30 | 4.50 | 135 — |
| Maiali di peso superiore a 20 kg. | » | 5 | 15 — | 75 — |
| Lana di panno greggio | Q.li | 7 | diversi | 980 — |
| Pelli crude | » | 20 | — | — |
| Formaggio a pasta molle | » | 103 | 37.50 | 3,862.50 |
| Formaggio a pasta dura (non specificato) | » | 47 | 25 — | 1,175 — |
| Burro di latte, fresco | » | 50 | 18 — | 900 — |
| Cacciagione di altra specie | » | 3 | 30 — | 90 — |
| Rape | » | 5 | — | — |
| Carne fresca (escluse quelle di pollame, di selvaggina, di piccione e di coniglio) | » | 8 | 7.50 | 60 — |
| Carne secca | » | 7 | diversi | 175 — |
| Ossa e stracci | » | 25 | — | — |
| Rottami di rame. Rottami di ferro. | » | 30 | 4 — | 120 — |
| | | | | 26,683.50 |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Ministro per le finanze:*

VOLPI.

Numero di pubblicazione 524.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 febbraio 1927, n. 237.

**Norme per il conferimento dell'ufficio di direttore artistico dell'Istituto nazionale del dramma antico.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare disposizioni pel conferimento dell'ufficio di direttore artistico dell'Istituto nazionale del dramma antico;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'ufficio di direttore artistico dell'Istituto nazionale del dramma antico è conferito, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e per la durata di anni dieci, a un professore di ruolo nelle Regie università, di cui alla tabella *A* annessa al R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, il quale, per la durata dell'incarico, sarà considerato, a tutti gli effetti, fuori ruolo, non avrà obbligo d'insegnamento e conserverà i diritti di carriera inerenti al posto di ruolo da lui occupato nonchè i relativi emolumenti.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge; ed è autorizzata la presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 5 *marzo* 1927 - *Anno V*
*Atti del Governo, registro* 258, *foglio* 24. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 525.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 febbraio 1927, n. 239.

**Riunione del comune di Rodì a quello di Castroreale.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2334, con cui le frazioni Milici e Rodì del comune di Castroreale furono costituite in Comune autonomo col nome di Rodì;
Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla riunione del comune di Rodì a quello di Castroreale;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il comune di Rodì, quale risulta costituito dal R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2334, è riunito a quello di Castroreale.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 7 *marzo* 1927 *Anno V*
*Atti del Governo, registro* 258, *foglio* 26. — FERRETTI.

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1927.

**Ripartizione del contributo di ammortamento ai piroscafi costruiti nei cantieri nazionali.**

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 25 settembre 1921, n. 1336, che reca provvedimenti a favore delle costruzioni navali e della navigazione marittima;
Visto il R. decreto-legge 3 aprile 1926, n. 1044, per l'applicazione dell'art. 6 del R. decreto-legge 25 settembre 1921, n. 1336, circa il contributo di ammortamento sui piroscafi costruiti in cantieri nazionali;

Decreta:

E' approvato l'accluso prospetto dal quale risultano:
le domande riscontrate regolari per le quali è decisa l'ammissione;
le domande per le quali, essendo state riscontrate incertezze o controversie nei riguardi delle attribuzioni delle quote, è deciso il deposito presso la Cassa depositi e prestiti;
le domande non ammesse per inesistenza di diritto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato unitamente al prospetto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ai sensi dell'art. 8 del R. decreto-legge 25 settembre 1921, n. 1336.

Roma, addì 26 gennaio 1927 - Anno V

*Il Ministro*: CIANO.

**Prospetto di ripartizione delle quote di ammortamento straordinario per i nuovi impianti.**

(Articoli 6 e 9 del R. decreto-legge 25 settembre 1921, n. 1336, e 4 del R. decreto-legge 3 aprile 1926, n. 1044).

| Numero d'ordine | CANTIERE | Giusto costo dei nuovi impianti | 66 % | Carattere riconosciuto al Cantiere | Piroscafi costruiti coi nuovi impianti del Cantiere | Persona o ditta avente diritto al contributo o che ha presentato la domanda | Se il piroscafo ha goduto dei benefici del sesto | Tonnellaggio lordo | Quota unitaria per tonnellata di S. L. spettante per ogni piroscafo | Ammontare del contributo per ogni piroscafo | Contributo complessivo per ogni Cantiere | Ammontare del contributo per ogni piroscafo in relazione al limite del 66 % | Decisione adottata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cantieri Officine Savoia - Cornigliano Ligure | 4.488.760 | 2.962.581 | Ampliato | 1. Capena | Soc. An. Cantieri Officine Savoia - Cornigliano Ligure | No | 5.936,99 | 25 | 148.424,75 | | 148.424,75 | Ammesso |
| | | | | | 2. Adelina | Id. | Si | 5.372,30 | 25/6 | 22.384,58 | 325.477,83 | 22.384,58 | Ammesso |
| | | | | | 3. Artena | Id. | No | 6.186,74 | 25 | 154.668,50 | | 154.668,50 | Non ammesso |
| 2 | Soc. An. Armatori di Oneglia - Cantiere di Cervo Ligure | 263.235 | 173.735 | Ampliato | 4. Drago ora Nini | Soc. An. Armatori di Oneglia in liquidazione - Genova | Si | 854,60 | 25/6 | 3.560,83 | 3.560,83 | 3.560,83 | Ammesso |
| 3 | Soc. An. Virginio Traverso e figli - Cantiere Navale di Finalmarina | 1.018.727 | 672.359 | Costruito ex novo | 5. Antonietta Caviglia | Soc. An. Virginio Traverso e figli - Genova | No | 533,20 | 130 | 69.323,80 | 69.323,80 | 69.323,80 | Ammesso |
| 4 | Soc. An. Cantieri Cerusa - Voltri | 1.658.153 | 1.094.380 | Costruito ex novo | 6. Mincio | Soc. An. Cantieri Cerusa - Voltri | No | 5.403,70 | 130 | 702.481 — | 1.463.888,40 | 525 163,77 (A) | Ammesso |
| | | | | | 7. Valcerusa | Id. | No | 5.856,98 | 130 | 761.407,40 | | 569.216,23 (B) | Ammesso |
| 5 | G. B. Serra - Cantiere di Cervo S. Bartolomeo | 390.900 | 257.994 | Costruito ex novo | 8. Gaetano Serra ora Intrepido | Ditta G. B. Serra in liquidazione - Savona | No | 551.04 | 130 | 71.635,20 | 71.635,20 | 71.635,20 | Ammesso |
| 6 | Soc. An. N.I.C.A. - Cantiere di Lavagna | 740.388 | 488.656 | Costruito ex novo | 9. Perseveranza | Soc. An. Navi Italiane Cemento Armato - Roma | No | 2.452,02 | 130 | 318.762,60 | | 317.728,17 (C) | Ammesso |
| | | | | | 10. Ernesto G. | Id. | No | 657,49 | 130 | 85.473,70 | 490.246,90 | 85.196,34 (D) | Ammesso |
| | | | | | 11. Enrico G. ora Marengo | Id. | No | 661,62 | 130 | 86.010,60 | | 85,731,49 (E) | Ammesso |
| 7 | Ditta Piceni Gessaga e C. - Cantieri Scogli - Chiavari | 145.646 | 96.126 | Costruito ex novo | 12. Larius | Ditta Piceni, Gessaga e C. - Genova | No | 1.134,61 | 130 | 147.499,30 | 147.499,30 | 96.126 — (F) | Ammesso |
| 8 | Soc. An. Cantiere Federale per costruzioni navali - Cantiere di Pietraligure | 6.415.502 | 4.234.429 | Costruito ex novo | 13. Montonero | Soc. An. Armatori Riuniti - Genova | No | 5.221,61 | 130 | 678.809,30 | 1.243.784,10 | 678.809,30 | Ammesso |
| | | | | | 14. Adriana | Soc. An. Cantiere Federale - per costruzioni navali - Genova | No | 4.345,96 | 130 | 564.974,80 | | 564.974,80 | Ammesso |
| | Cantieri del Tirreno già Esercizio Bacini - Cantiere di Riva Trigoso | 6.493.737 | 4.582.866 | Ampliato | 15. Rapallo | Soc. Cantieri del Tirreno - Genova | No | 6.467,02 | 25 | 161.675,50 | | 161.675,50 | Ammesso |
| | | | | | 16. Superga | Id. | No | 6.913.88 | 25 | 172.847 — | | 172.847 — | Ammesso |
| | | | | | 17. Delva | Id. | Si | 2.234,27 | 25/6 | 9.309,45 | 393.610,06 | 9.309,45 | Non ammesso |
| | | | | | 18. Recco | Id. | Si | 6.214 — | 25/6 | 25.891,66 | | 25.891.66 | Non ammesso |
| | | | | | 19. Rosolino Orlando ora Valsavoia | Id. | Si | 5.732,75 | 25/6 | 23.886,45 | | 23.886,45 | Non ammesso |

| Numero d'ordine | CANTIERE | Giusto costo dei nuovi impianti | 66 % | Carattere riconosciuto al Cantiere | Piroscafi costruiti coi nuovi impianti del Cantiere | Persona o ditta avente diritto al contributo o che ha presentato la domanda | Se il piroscafo ha goduto dei benefici del sesto | Tonnellaggio lordo | Quota unitaria per tonnellata di S. L. spettante per ogni piroscafo | Ammontare del contributo per ogni piroscafo | Contributo complessivo per ogni Cantiere | Ammontare del contributo per ogni piroscafo in relazione al limite del 66 % | Decisione adottata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Soc. An. Ansaldo S. Giorgio - Cantiere di Muggiano - Spezia | 20.000.000 | 13.200.000 | Ampliato | 20. Ansaldo S. Giorgio I | Soc. An. Ansaldo S. Giorgio - Genova | Si | 5.487,97 | 25/6 | 22.866,54 | 518.062,95 | 22.866,54 | Ammesso |
| | | | | | 21. Ansaldo S. Giorgio II | Id. | Si | 5.493 — | 25/6 | 22.887,50 | | 22.887,50 | Ammesso |
| | | | | | 22. Ansaldo S. Giorgio III | Id. | Si | 5.492,52 | 25/6 | 22.885,50 | | 22.885,50 | Ammesso |
| | | | | | 23. Ansaldo S. Giorgio IV | Id. | Si | 5.370,52 | 25/6 | 22.377.16 | | 22.377,16 | Ammesso |
| | | | | | 24. Tuscolo | Id. | No | 5.334,21 | 25 | 133.355,25 | | 133.355,25 | Ammesso |
| | | | | | 25. Ardea | Id. | No | 5.301,42 | 25 | 132.535,50 | | 132.535,50 | Ammesso |
| | | | | | 26. Vejo | Id. | No | 6.482,22 | 25 | 162.055,50 | | 162.055.50 | Ammesso |
| 11 | Soc. An. Gio. Ansaldo e C. - Cantiere di Cadimare | super. a 250.000 | 165.000 | Ampliato | 27. Preneste | Soc. An. It. Gio. Ansaldo e C. - Genova | No | 6.187,04 | 25 | 154.676 — | 154.676 — | 154.676 — | Deposito alla Cassa Depositi e Prestiti |
| 12 | Cantieri Navali della Spezia | 6.000.000 | 3.960.000 | Costruito ex novo | 28. Fulgor | Soc. An. Cantieri Navali della Spezia - Genova (in liquid.) | No | 6.053,67 | 130 | 864.977,10 | 1.729.529,10 | 864.977,10 | Ammesso |
| | | | | | 29. Vigor | Id. | No | 6.650,40 | 130 | 864.552 — | | 864.552 — | Deposito alla Cassa Depositi e Prestiti |
| 13 | Soc. An. Bacini e Scali Napoletani | 1.914.000 | 1.263.240 | Ampliato | 30. Teti | Soc. An. Bacini e Scali Napoletani - Napoli | No | 5.396,014 | 25 | 134.900,35 | 303.749,05 | 134.900.35 | Id. |
| | | | | | 31. Vittoria ora Arieli | Id. | Si | 2.710,31 | 25/6 | 11.292.95 | | 11.292,95 | Ammesso |
| | | | | | 32. Giulia Peirce ora Taide | Id. | No | 2.769,53 | 25 | 69.238,25 | | 69.238,25 | Ammesso |
| | | | | | 33. Matilde Peirce | Id. | No | 3.532,70 | 25 | 88.217,50 | | 88.317.50 | Non ammesso |
| 14 | Francesco Lofaro - Napoli | non infer. a 200.000 | 132.000 | Costruito ex novo | 34. Lofaro I | Francesco Lofaro - Napoli | No | 615,33 | 130 | 79.992,90 | 79.992.90 | 79.992.90 | Ammesso |
| 15 | Cantieri Nav. Officine Meccaniche Arco Felice - Napoli | non infer. a 1.000.000 | 660.000 | Ampliato | 35. Arco Felice I | Cantieri Nav. Officine Meccaniche Arco Felice - Napoli | No | 853,28 | 25 | 21.332 — | 42.068,75 | 21.332 — | Ammesso |
| | | | | | 36. Arco Felice II ora Vita R. | Id. | No | 829.47 | 25 | 20.736,75 | | 20,736,75 | Ammesso |
| 16 | Soc. Ilva - Stabilimenti di Bagnoli | non infer. a 2.000.000 | 1.320.000 | Costruito ex novo | 37. Bagnoli I ora Valtellina | Soc. Ilva Alti Forni e Acciaierie d'Italia - Genova | No | 6.283,63 | 130 | 816.871,90 | 816.871.90 | 816.871,90 | Ammesso |
| 17 | Soc. Ilva - Cantiere Navale di Piombino | non infer. a 3.000.000 | 1.980.000 | Costruito ex novo | 38. Piombino I ora Valsugana | Id. | No | 6.229,93 | 130 | 809.890,90 | 1.668.702,10 | 809.890,90 | Ammesso |
| | | | | | 39. Piombino II ora Valsesia | Id. | No | 6.606,24 | 130 | 858.811,20 | | 858.811,20 | Ammesso |
| 18 | Cantieri Navali Franco Tosi - Legnano 'Cantiere di Taranto | 6.757.704 | 4.460.084 | Costruito ex novo | 40. Castelporziano ora Enrico Toti | Soc. An. Cantieri Navali Franco Tosi - Legnano | Si | 5.243,335 | 130/6 | 113.605,59 | 3.683.025,99 | 113.605,59 | Ammesso |
| | | | | | 41. Valdieri | Id. | No | 5.303,77 | 130 | 639.490,10 | | 683.490,10 | Ammesso |
| | | | | | 42. Ardito | Id. | No | 5.434,94 | 130 | 706.542,20 | | 706.542,20 | Ammesso |
| | | | | | 43. Principessa Giovanna | Id. | No | 8.389,12 | 130 | 1.090.585,60 | | 1.090.585,60 | Ammesso |
| | | | | | 44. Princ.ssa Maria | Id. | No | 8.329,25 | 130 | 1.082.802,50 | | 1.082.802,50 | Ammesso |

| Numero d'ordine | CANTIERE | Giusto costo dei nuovi impianti | 66 % | Carattere riconosciuto al Cantiere | Piroscafi costruiti coi nuovi impianti del Cantiere | Persona o ditta avente diritto al contributo o che ha presentato la domanda | Se il piroscafo ha goduto dei benefici del sesto | Tonnellaggio lordo | Quota unitaria per tonnellata di S. L. spettante per ogni piroscafo | Ammontare del contributo per ogni piroscafo | Contributo complessivo per ogni Cantiere | Ammontare del contributo per ogni piroscafo in relazione al limite del 66 % | Decisione adottata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Cantiere Migliardi - Savona | 511.037 | 337.284 | Costruito ex novo | 45. Primula | Edoardo Mazza — Savona | No | 2.311,19 | 130 | 300.454,70 | 300.454,70 | 300.454,70 | Ammesso |
| 20 | Federaz. Ital. Consorzi Agrari Piacenza - Cantiere di Finalpia | 340.006 | 224.403 | Costruito ex novo | 46. Maria M. | Federazione Italiana Consorzi Agrari - Piacenza | Si | 1.023,65 | 130/6 | 22.179 08 | 165.410,48 | 22.179,08 | Ammesso |
| | | | | | 47. Emilio M. | Id. | No | 1.101,78 | 130 | 143.231,40 | | 143.231,40 | Ammesso |
| 21 | Cantieri Navali e Acciaierie di Venezia | non infer. a 1.000.000 | 660.000 | Ampliato | 48. Manin | Soc. Veneziana di Navigazione a vapore - Venezia | No | 5.373,90 | 25 | 134.347,50 | 134.347,50 | 134.347,50 | Ammesso |
| 22 | Cantieri Navali Riuniti - Genova Cantiere di Ancona | 250.000 | 165.000 | Ampliato | 49. Perseo | Soc. Ligure di Armamento - Genova | No | 5.225,68 | 25 | 130.642 — | 143.955,75 | 130.642 — | Ammesso |
| | | | | | 50. Jason | Soc. Cantieri Navali Riuniti - Genova. | No | 532,55 | 25 | 13.313,75 | | 13.313,75 | Ammesso |
| 23 | Cantieri Navali Riuniti - Genova Cantiere di Palermo | 961.926 | 634.871 | Ampliato | 51. Tesco | Soc. Ligure di armamento - Genova | Si | 4.965,73 | 25/6 | 20.690,53 | 361.073,98 | 20.690,53 | Ammesso |
| | | | | | 52. Sirio | Id. | No | 5.222,32 | 25 | 130.558 — | | 130.558 — | Ammesso |
| | | | | | 53. Arion | Soc. Cantieri Navali Riuniti - Genova | No | 534,71 | 25 | 13.367,75 | | 13.367,75 | Ammesso |
| | | | | | 54. Montegrappa ora Vallomare | Id. | Si | 6.107,33 | 25/6 | 25.697,20 | | 25.697,20 | Ammesso |
| | | | | | 55. Vesta | Id. | No | 3.410,40 | 25 | 85.260 — | | 85.260 — | Ammesso |
| | | | | | 56. Niobe ora Diana | Id. | No | 3.420 02 | 25 | 85.500,50 | | 85.500,50 | Ammesso |
| 24 | Stabilimento Tecnico Triestino | 6.767.608 | 4.466.621 | Ampliato | 57. Marina | Soc. Navig. Libera Triestina - Trieste | No | 5.400,16 | 25 | 135.004 — | 1.714.586,25 | 135.004 — | Deposito alla Cassa Depositi e Prestiti |
| | | | | | 58. Cherca | Id. | No | 5.400,16 | 25 | 135.004 — | | 135.004 — | Id. |
| | | | | | 59. Clara Camus | Soc. Nav. Gerolimich e C. - Trieste. | No | 7.048,05 | 25 | 176.201,25 | | 176.201,25 | Id. |
| | | | | | 60. Arsa | Soc. Navig. Libera Triestina - Trieste. | No | 5.440,62 | 25 | 136.015,50 | | 136.015,50 | Id. |
| | | | | | 61. Duchessa D'Aosta | Id. | No | 7.713,50 | 25 | 192.837,50 | | 192.837,50 | Id. |
| | | | | | 62. Recca | Id. | No | 5.440,62 | 25 | 136.015,50 | | 136.015,50 | Id. |
| | | | | | 63. Istria | Id. | No | 5.440,62 | 25 | 136.015,50 | | 136.015,50 | Id. |
| | | | | | 64. Montegrappa | Id. | No | 7.433,86 | 25 | 185.846,50 | | 185.846,50 | Non ammesso |
| | | | | | 65. Duino | Soc. An. Stabilimento Tecnico Triestino - Trieste | No | 1.334,10 | 25 | 33.352,50 | | 33.352,50 | Ammesso |
| | | | | | 66. Livenza | Id. | No | 5.828,46 | 25 | 145.711,50 | | 145.711,50 | Ammesso |
| | | | | | 67. Natissa ora Savoia | Id. | No | 5.828,46 | 25 | 145.711,50 | | 145.711,50 | Ammesso |
| | | | | | 68. Carso | Id. | No | 6.274,84 | 25 | 156.871 — | | 156.871 — | Ammesso |

| Numero d'ordine | CANTIERE | Giusto costo dei nuovi impianti | 66 % | Carattere riconosciuto al Cantiere | Piroscafi costruiti coi nuovi impianti del Cantiere | Persona o ditta avente diritto al contributo o che ha presentato la domanda | Se il piroscafo ha goduto dei benefici del sesto | Tonnellaggio lordo | Quota unitaria per tonnellata di S.L. spettante per ogni piroscafo | Ammontare del contributo per ogni piroscafo | Contributo complessivo per ogni Cantiere | Ammontare del contributo per ogni piroscafo in relazione al limite del 66 % | Decisione adottata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Cantiere Navale Triestino - Cantiere di Monfalcone | non infer. a 14.000.000 | 9.240.000 | Costruito ex novo | 69. Ida | Soc. An. Cantiere Navale Triestino - Trieste | No | 6.131,43 | 130 | 797.085,90 | 9.181.931,20 | 797.085,90 | Ammesso |
| | | | | | 70. Dora | Id. | No | 5.857,64 | 130 | 761.493,20 | | 761.493,20 | Ammesso |
| | | | | | 71. Clara | Id. | No | 6.131,43 | 130 | 797.085,90 | | 797.085,90 | Ammesso |
| | | | | | 72. Vittoria | Id. | No | 5.186,80 | 130 | 674.284 — | | 674.284 — | Ammesso |
| | | | | | 73. Laura ora Laura C. | Id. | No | 6.181,49 | 130 | 803.593,70 | | 803.503,70 | Ammesso |
| | | | | | 74. Teresa | Id. | No | 6.131,43 | 130 | 797.085,90 | | 797.085,90 | Ammesso |
| | | | | | 75. Lucia G. | Id. | No | 6.123,25 | 130 | 796.022,50 | | 796.022,50 | Ammesso |
| | | | | | 76. Gilda | Id. | No | 5.186,80 | 130 | 674.284 — | | 674.284 — | Ammesso |
| | | | | | 77. Alberta | Id. | No | 6.131,43 | 130 | 797.085,90 | | 797.085,90 | Ammesso |
| | | | | | 78. Melda ora Marco Polo | Id. | No | 5.186,80 | 130 | 674.284 — | | 674.284 — | Ammesso |
| | | | | | 79. Carla | Id. | No | 5.186,80 | 130 | 674.284 — | | 674.284 — | Ammesso |
| | | | | | 80. Anna ora Anna G. | Id. | No | 7.194,94 | 130 | 935.342,20 | | 935.342,20 | Deposito alla Cassa Depositi e Prestiti |
| 26 | Ditta Fratelli Biriaco - Cantiere «Catania» | 1.447.188 | 955.144 | Costruito ex novo | 81. Lucia Biriaco | Ditta F.lli Biriaco - Catania | No | 659,45 | 130 | 85.728,50 | 85.728,50 | 85.728,50 | Non ammesso |
| | | | | | | | | | | | TOTALE . . . L. | 24.871.620,92 | |

(A) (B) (C) (D) (E) (F) Ridotto proporzionalmente perchè eccedente il limite del 66 % del giusto costo delle costruzioni ai sensi dell'articolo 6 del R. decreto-legge 21 settembre 1921, n. 1336.

Roma, 26 gennaio 1927 - Anno V

Visto: *Il Ministro*: CIANO.

# PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

## MINISTERO DELL'AERONAUTICA

### Comunicazioni.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'aeronautica, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, in data 21 febbraio 1927, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 13 gennaio 1927, n. 104, relativo alla requisizione dei velivoli civili.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'aeronautica, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, in data 21 febbraio 1927, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 12 dicembre 1926, n. 2438, che approva una convenzione concernente l'impianto e l'esercizio della linea aerea commerciale Torino-Trieste.

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

### Costituzione del Consorzio speciale per la bonifica in destra del basso Volturno in provincia di Napoli.

Con R. decreto 20 gennaio 1927, n. 86, registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio stesso anno al registro 5, foglio 151, è stato costituito il Consorzio speciale per la bonifica in destra del basso Volturno in provincia di Napoli.

A far parte della Deputazione provvisoria del nuovo Ente sono stati chiamati i signori: on. conte Pavoncelli Giuseppe, cav. Francesco Buonocore e comm. Gaetano Caporaso.

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

### Media dei cambi e delle rendite

del 7 marzo 1927 - Anno V

| | | | |
|---|---|---|---|
| Francia | 89.19 | Oro | 439.87 |
| Svizzera | 438.30 | Belgrado | 40.25 |
| Londra | 110.626 | Budapest (pengo) | 3.98 |
| Olanda | 9.14 | Albania (Franco oro) | 441.50 |
| Spagna | 386.56 | Norvegia | 5.90 |
| Belgio | 3.17 | Svezia | 6.08 |
| Berlino (Marco oro) | 5.396 | Polonia (Sloty) | — |
| Vienna (Schillinge) | 3.21 | Danimarca | 6.07 |
| Praga | 67.50 | Rendita 3,50 % | 63.75 |
| Romania | 13.75 | Rendita 3,50 % (1902) | 58 — |
| Russia (Cervonetz) | 117.20 | Rendita 3 % lordo | 38.325 |
| Peso argentino oro | 21.77 | Consolidato 5 % | 80.675 |
| Peso argentino carta | 9.58 | Obbligazioni Venezie 3,50 % | 61.75 |
| New York | 22.797 | | |
| Dollaro Canadese | 22.77 | | |

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

### Smarrimento di ricevute.

(1ª *pubblicazione*). (Elenco n. 44).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 705 — Data della ricevuta: 11 giugno 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Messina — Intestazione della ricevuta: Sarri Francesco fu Giovanni — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita: L. 115.50 consolidato 3.50 per cento, con decorrenza 1° luglio 1921.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1257 — Data della ricevuta: 15 settembre 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico - Roma — Intestazione della ricevuta: Columbo Angela — Titoli del debito pubblico: nominativi 3 — Ammontare della rendita: L. 2215 consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° luglio 1921.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2877 — Data della ricevuta: 18 gennaio 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico - Roma — Intestazione della ricevuta: Scandale Ettore — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita: L. 1125 consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1927.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 5 marzo 1927 - Anno V

*p. Il direttore generale*: BRUNI.

# BANDI DI CONCORSO

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Revoca del concorso per la cattedra di anatomia umana normale della libera Università di Camerino.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto Ministeriale in data 31 dicembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno il giorno 29 gennaio 1927 n. 23, col quale venne fra gli altri bandito il concorso alla cattedra di anatomia umana normale della libera Università di Camerino;

Decreta:

E' revocato e dichiarato di nessun effetto il soprindicato decreto Ministeriale in data 31 dicembre 1926 nella sola parte relativa al concorso bandito per la cattedra di anatomia umana normale della libera Università di Camerino.

Roma, addì 28 febbraio 1927 - Anno V

*Il Ministro*: FEDELE.

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.